

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 novembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2005, n. 14

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006 Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)» Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 novembre 2003, n. 55.

Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18. Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 dicembre 2003, n. 56.

Modifica della regola tecnica di prevenzione incendi per i pubblici esercizi esistenti Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 dicembre 2003, n. 57.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, sull'acquisto di beni e servizi in economia e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, in materia di ordinamento degli uffici Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 giugno 2005, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 giugno 2005, n. 0171/Pres.

Legge regionale n. 8/1999, art. 24-quater. Regolamento per l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica dei fondi per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione. . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 giugno 2005, n. 0177/Pres.

Legge regionale n. 10/1997, art. 30 - Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione modifica Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 giugno 2005, n. 0184/Pres.

Legge regionale n. 3/1999, art. 17 - Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT. Approvazione Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 giugno 2005, n. 0187/Pres.

Legge regionale n. 1/2005, art. 4, comma 136 - Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per gli interventi di miglioramento ed adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni terremotati. Approvazione.
Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 giugno 2005, n. 0190/Pres.

Legge regionale n.3/2002, articolo 6, comma 97 - Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione modifiche.
Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2005, n. 55.

Integrazione alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2005, n. 56.

Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Seconda variazione. Pag. 18

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2005, n. 22

Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione Pag. 18

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2005, n. 23.

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari Pag. 19

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2005, n. 24.

Sospensione dell'efficacia dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 - Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali Pag. 20

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2005, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, concernente: «Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise Pag. 20

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2003, n. 19, ad oggetto: «Commissione per la cooperazione nell'area adriatica» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 22.

Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi Pag. 21

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 23.

Norme quadro per la promozione dell'ecoqualità nell'edilizia residenziale pubblica e privata Pag. 22

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 24.

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 25.

Interventi a sostegno della posizione pensionistica degli ex lavoratori disoccupati in età matura Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 26.

Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del «Cavallo Pentro» Pag. 28

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 27.

Commissione di studio per il dissesto idrogeologico Pag. 30

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2005, n. 14

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006.*(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 10 ottobre 2005)**(Omissis).***05R0679**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2005, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: «Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)».*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2005)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 5 agosto 2002, n. 20;

Visti i regolamenti regionali 25 novembre 2002, n. 14/R e 6 dicembre 2004, n. 15/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 31-1043 del 10 ottobre 2005;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002), disciplina la misura dei canoni regionali di concessione o di attingimento per l'uso di acqua pubblica (di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato).

Art. 2.

Misura del canone

1. L'importo unitario del canone annuo è così stabilito in relazione ai seguenti usi:

a) agricolo:

1) 0,45 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

2) 1,00 euro per ogni ettaro di superficie irrigua in caso di uso agricolo di tipo irriguo a bocca non tassata;

b) civile: 9,80 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

c) domestico: 2,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

d) energetico: 13,70 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale media;

e) lavaggio di inerti: 105,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

f) piscicolo: 3,30 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

g) potabile: 19,60 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

h) produzione di beni e servizi: 147,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo;

i) riqualificazione dell'energia: 0,70 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale di pompaggio, intendendosi per tale il quindici per cento del prodotto della portata massima di pompaggio espressa in metri cubi al secondo per la differenza tra le quote di regolazione massime degli invasi superiore e inferiore per l'accelerazione di gravità convenzionalmente assunta pari a 9,81 m/sec²;

l) zootecnico: 50,00 euro per ogni litro al secondo di portata media di prelievo.

Art. 3.

Canoni minimi

1. Ferme restando le eventuali riduzioni, per ciascuna utenza l'importo minimo del canone annuo, rapportato alla tipologia di uso dell'acqua, non può risultare inferiore alle soglie di seguito riportate:

a) agricolo: 20,00 euro;

b) civile: 120,00 euro;

c) domestico: 50,00 euro;

d) energetico: 120,00 euro;

e) lavaggio di inerti: 1.400,00 euro;

f) piscicolo: 120,00 euro;

g) potabile:

1) per portate medie di prelievo inferiori o uguali a 0,1 litri al secondo: 120,00 euro;

2) per portate medie di prelievo superiori a 0,1 litri al secondo: 330,00 euro;

h) produzione di beni e servizi:

1) per portate medie di prelievo inferiori a 0,02 litri al secondo: 290,00 euro;

2) per portate medie di prelievo comprese tra 0,02 litri al secondo e 0,08 litri al secondo: 580,00 euro;

3) per portate medie di prelievo superiori a 0,08 litri al secondo e fino a 1,00 litro al secondo: 1.000,00 euro;

4) per portate medie di prelievo superiori a 1,00 litro al secondo: 1.970,00 euro;

i) zootecnico: 250,00 euro.

Art. 4.

Utenze pluriuso

1. Nel caso di uso dell'acqua a fini agricoli ed energetici da parte del medesimo utente, si applica il canone più elevato.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nel caso di derivazione destinata a diversi usi esercitata dal medesimo utente e finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificata per tipologia d'uso.

3. In caso di uso civile dell'acqua associato ad altre tipologie d'uso, l'obbligo del pagamento del canone si intende assolto con il versamento di quello relativo agli altri usi della medesima utenza, a condizione che la portata media destinata all'uso civile sia inferiore a 0,1 litri al secondo e comunque inferiore al cinquanta per cento della portata media complessivamente concessa.

Art. 5.

Aggiornamento del canone

1. Con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente, gli importi unitari del canone annuo e i canoni minimi di cui agli articoli 2 e 3 sono aggiornati ogni tre anni sulla base del tasso di inflazione programmato per il triennio.

2. All'aggiornamento si procede con decorrenza dal 1° gennaio 2007 aumentando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio.

3. Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.

Art. 6.

Arrotondamenti

1. L'importo del canone da versare in applicazione delle disposizioni del presente regolamento è arrotondato all'euro inferiore.

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R

1. L'art. 7 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica) è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Riduzione del canone*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto:

- a) nel caso di uso nei rifugi alpini del 50 per cento;
- b) nel caso di uso per produzione di beni o servizi:
 - 1) del 50 per cento se destinato esclusivamente al raffreddamento;
 - 2) del 70 per cento se destinato esclusivamente all'innevamento artificiale;
 - 3) del 90 per cento se destinato esclusivamente ad infrastrutture sportive e ricreative.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto, anche in applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, è ridotto del 15 per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001.

3. Sino al rinnovo della concessione, le riduzioni di canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve, in alternativa a quelle di cui ai commi 1 e 2, se più favorevoli per l'utente».

Art. 8.

Norme finali

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge regionale n. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di misura dei canoni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

2. Il regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 14/R (Definizione di ulteriori canoni minimi per l'utilizzo dell'acqua pubblica per uso industriale e per il consumo umano e rateizzazione delle annualità pregresse) è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006. Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 10 ottobre 2005

BRESSO

05R0676

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 novembre 2003, n. 55.

Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 25 novembre 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4148 del 17 novembre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Approvazione dello statuto della scuola provinciale superiore di sanità

1. È approvato lo statuto della scuola provinciale superiore di sanità, quale istituto di diritto pubblico con personalità giuridica, il quale forma parte integrante del presente regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Questo decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 novembre 2003

DURNWALDER

ALLEGATO

Statuto della scuola provinciale superiore di sanità

Art. 1.

Istituzione e funzioni

1. La scuola provinciale superiore di sanità con sede a Bolzano, istituita ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, di seguito denominata scuola, ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti del presente statuto.

Art. 2.

Compiti e indirizzo della scuola

1. La scuola realizza l'incarico di formazione in ambito sanitario impartito dalla giunta provinciale. Ciò viene impartito in base al relativo fabbisogno rilevato dall'assessorato provinciale alla sanità in collaborazione con le aziende sanitarie nonché le istituzioni sociali.

2. La scuola provvede alla formazione delle professioni sanitarie e promuove la ricerca e lo sviluppo del pensiero scientifico ed il lavoro in progetti nell'ambito della scuola nonché lo sviluppo della qualità.

3. La formazione avviene in modo plurilingue a riferimento internazionale, in cooperazione con altre istituzioni e perseguendo l'obiettivo della crescita scientifica e culturale. A tal fine avviene la collaborazione scientifica a livello nazionale e internazionale ed il relativo scambio di studenti.

Art. 3.

Organi della Scuola

1. Gli organi della scuola sono nominati dalla giunta provinciale e sono i seguenti:

- a) il consiglio della scuola superiore;
- b) il o la presidente del consiglio della scuola superiore;
- c) la direttrice o il direttore;
- d) il comitato scientifico;
- e) il o la presidente del comitato scientifico;
- f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi della scuola restano in carica per cinque anni.

3. Trovano applicazione le disposizioni provinciali sul trattamento economico degli organi.

Art. 4.

Consiglio della scuola superiore

1. Il consiglio della scuola superiore è composto:

- a) dalle direttrici o dai direttori generali delle aziende sanitarie o dalle sostituzioni da loro nominate;
- b) da un coordinatore scientifico o coordinatrice scientifica dell'ambito infermieristico, da uno o una dell'ambito riabilitativo, da uno o una dell'ambito tecnico-sanitario ed da uno o una dell'ambito della prevenzione;
- c) un rappresentante o una rappresentante del corpo studentesco di ogni ambito di cui alla lettera b) del presente articolo;
- d) dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio provinciale competente per la formazione del personale sanitario o da una sua sostituzione;
- e) da un'esperta esterna o da un esperto esterno con esperienza pluriennale nell'ambito della formazione.

2. Con regolamento, adottato dal consiglio della scuola superiore, vengono disciplinate le modalità di elezione delle rappresentanze del corpo studentesco.

3. Nel caso di questioni riguardanti le attività formative professionalizzanti nonché il tirocinio vengono invitate alle riunioni e sentite le persone che coordinano le attività formative professionalizzanti, i tutori o le tutrici della scuola e delle aziende sanitarie.

4. Il consiglio della scuola superiore delibera:

- a) il modo di realizzazione dell'incarico di formazione impartito dalla giunta provinciale;
- b) la struttura organizzativa e le linee guida della scuola;
- c) il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio ed il rendiconto;
- d) l'approvazione della pianta organica del personale;
- e) l'approvazione di tutti i regolamenti concernenti la scuola, ed in particolare il regolamento interno. Fino all'approvazione del regolamento interno si applicano le disposizioni previste per organi collegiali;
- f) il procedimento della meta-valutazione nell'ambito del management di qualità e la relativa esecuzione;
- g) gli atti di disposizione del patrimonio;
- h) la promozione di liti attive e la resistenza a quelle passive;
- i) l'autorizzazione alla stipulazione di contratti per importi di spesa pari o superiori alla soglia stabilita dalla normativa provinciale, nonché di convenzioni con università, altri enti e istituzioni pubblici o privati secondo le vigenti disposizioni in materia;
- j) le aperture di credito a favore di un funzionario delegato;
- k) eventuali proposte di modifiche al presente statuto;
- l) su ogni altra questione di interesse della scuola non demandata ad altri organi del presente statuto.

5. Il comitato scientifico viene sentito, qualora vengano trattate materie rientranti nell'ambito scientifico e didattico.

6. Le deliberazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono soggette all'approvazione della giunta provinciale.

Art. 5.

Presidente del consiglio della scuola superiore

1. Il o la presidente del consiglio della scuola superiore viene nominato/a dalla giunta provinciale su proposta del consiglio della scuola superiore e:

- a) provvede alla convocazione delle sedute;
- b) dirige l'attività e assicura la regolarità delle adunanze e delle deliberazioni, con la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta;
- c) sottoscrive i verbali e i singoli provvedimenti del consiglio della scuola superiore;
- d) nomina il suo rappresentante tra i membri del consiglio della scuola superiore, il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 6.

Direzione

1. La direttrice o il direttore è nominata/o dalla giunta provinciale su proposta del consiglio della scuola superiore e sentito il comitato scientifico.

2. La direttrice o il direttore:

- a) è responsabile per la gestione operativa della scuola e provvede quindi alla gestione amministrativa e finanziaria, nonché della gestione del personale della scuola;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio della scuola superiore, alla stipulazione dei contratti autorizzati dal medesimo, all'impegno e alla liquidazione delle spese nonché all'accertamento delle entrate;
- c) approva e stipula i contratti;
- d) firma i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato e gli ordini di incasso;
- e) propone al consiglio della scuola superiore la struttura organizzativa della scuola ed i posti nella pianta organica a ciò necessari;
- f) riferisce al consiglio della scuola superiore sulle attività della scuola;
- g) designa una sostituzione che la/lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- h) partecipa alle riunioni del consiglio della scuola superiore con voto consultivo.

Art. 7.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è composto da:

- a) la o il presidente;
- b) le responsabili pedagogiche o i responsabili pedagogici della formazione delle aziende sanitarie;
- c) le o i docenti e le persone che svolgono le funzioni di coordinamento scientifico, le coordinatrici o i coordinatori delle attività formative professionalizzanti nonché dalle studenti e dagli studenti dei singoli corsi, il cui numero viene proposto dal consiglio della scuola superiore, garantendo una giusta rappresentanza dell'ambito infermieristico, riabilitativo, tecnico-sanitario e dell'ambito della prevenzione.

2. Al comitato scientifico competono le attività di impulso tecnico-scientifico e didattico e lo sviluppo della qualità. Esso esprime un parere sulla scelta delle o dei docenti.

Art. 8.

Presidente del comitato scientifico

1. Il o la presidente del comitato scientifico è scelto/a tra persone con un curriculum scientifico didattico.

2. Riferisce annualmente al consiglio della scuola superiore sulle attività della scuola rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

3. Il o la presidente del comitato scientifico partecipa alle riunioni del consiglio della scuola superiore con voto consultivo.

4. All'interno del comitato scientifico viene istituita una commissione per lo sviluppo della qualità.

La commissione per la qualità viene nominata su proposta del consiglio della scuola superiore dal comitato scientifico.

La commissione per la qualità esegue rilevamenti, propone provvedimenti concreti di realizzazione ed elabora linee guida e progetti di sviluppo della qualità, sottoposti all'approvazione del consiglio della scuola superiore da parte del comitato scientifico.

5. In riferimento al funzionamento del comitato scientifico trovano applicazione le disposizioni sugli organi collegiali.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della ripartizione finanze, uno della ripartizione sanità dell'amministrazione provinciale ed un membro iscritto nel registro dei revisori contabili. Il collegio è rieleggibile.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e contabile per mezzo di verifiche periodiche, anche individuali, e può intervenire alle sedute del consiglio della scuola senza diritto di voto, vigilando sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e delle direttive della giunta provinciale. In particolare il collegio redige un parere sul bilancio preventivo della scuola ed una relazione sul rendiconto, attestando la rispondenza del medesimo con le risultanze della gestione.

Art. 10.

Collaboratrici e collaboratori della scuola

1. La provincia mette a disposizione della scuola il personale necessario per una ottimale realizzazione dell'incarico di formazione impartito dalla giunta provinciale, alla cui assunzione ed amministrazione provvede la ripartizione al personale della provincia.

2. Le aziende sanitarie mettono inoltre a disposizione della scuola le persone che coordinano le attività formative professionalizzanti, le tutrici e i tutori, le coordinatrici ed i coordinatori scientifici nonché ulteriore personale tecnico stipulando un'apposita convenzione. Ad essi si applica la normativa vigente per il personale del servizio sanitario della provincia di Bolzano in materia di stato giuridico e trattamento economico, con i rispettivi adeguamenti tramite apposita contrattazione collettiva nell'ambito del rispettivo contratto di comparto.

3. La scuola può incaricare docenti nonché stipulare convenzioni con le università per la messa a disposizione del proprio personale docente. I contratti, anche a tempo determinato, del personale docente, da scegliersi fra professori universitari, esperti di alta qualificazione scientifica o professionisti con comprovata e riconosciuta competenza, sono stipulati dal direttore o direttrice della scuola. Le modalità di trattamento economico sono disciplinate secondo le disposizioni provinciali in materia. L'attività del personale docente è stabilita sulla base dell'apposito regolamento fissato dal consiglio della scuola superiore.

Il contingente delle collaboratrici e collaboratori della scuola viene determinato dalla giunta provinciale in osservanza delle risorse messe a disposizione a questo scopo sull'apposito capitolo di spesa del piano di gestione del bilancio della provincia.

Art. 11.

Esercizio finanziario, bilancio e rendiconto

1. L'esercizio finanziario della scuola coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione deve essere deliberato e trasmesso alla giunta provinciale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce e il rendiconto deve essere deliberato e trasmesso alla giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Per il bilancio, la gestione contabile ed il rendiconto della scuola si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

4. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.

5. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente assestato mediante l'applicazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

6. Il rendiconto comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.

Art. 12.

Entrate

1. Le entrate della scuola sono costituite:

a) dalle assegnazioni della provincia ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18;

b) da ogni altra assegnazione a favore della scuola da parte di enti e organismi pubblici e privati;

c) dai proventi derivanti dalle attività riguardanti la gestione e le finalità della scuola, inclusi quelli per prestazione di servizi a favore di terzi.

Art. 13.

Spese

1. Gli impegni di spesa assunti dalla scuola non possono eccedere i limiti di stanziamento dei capitoli del bilancio approvato dalla Giunta provinciale.

2. I pagamenti sono disposti con:

a) mandati diretti emessi dal direttore o dalla direttrice della scuola;

b) aperture di credito autorizzate a favore del funzionario delegato, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento presso il tesoriere, sottoscritti dal direttore o dalla direttrice della scuola. Il funzionario delegato o la funzionaria delegata utilizza le somme poste a propria disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori, ovvero buoni di prelevamento in proprio favore per i pagamenti in contanti. Possono essere effettuate a mezzo funzionario delegato le spese da effettuarsi in economia ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, nonché pagamenti di anticipazioni o rimborsi di spese a favore del personale e dei docenti della scuola secondo i criteri stabiliti dal consiglio della medesima.

Art. 14.

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dall'istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria della provincia alle medesime condizioni previste dalla relativa convenzione.

Art. 15.

Patrimonio

1. Il patrimonio della scuola si distingue ai sensi del codice civile in beni immobili e beni mobili.

2. I beni immobili rimangono in proprietà della provincia e vengono amministrati a carico della scuola.

3. La proprietà dei beni mobili acquistati dall'amministrazione provinciale per la scuola viene trasferita a titolo gratuito, salvo i beni storici e culturali, alla scuola e i beni vengono amministrati ed inventariati dalla stessa. L'inventarizzazione avviene secondo le modalità previste dalle norme vigenti della provincia.

4. I beni immobili ed i beni mobili sono assunti in consegna dal direttore o dalla direttrice. La consegna avviene con inventario. Per l'amministrazione e la custodia del patrimonio si applicano le norme vigenti della provincia.

5. Le spese per la costruzione e la manutenzione straordinaria degli edifici nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale, mentre quelle di manutenzione ordinaria, l'affitto e tutte le spese accessorie sono a carico della scuola. Il direttore o la direttrice possono proporre alla giunta provinciale l'acquisto di immobili dopo essersi muniti del parere del consiglio della scuola superiore.

Art. 16.

Pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni

1. I regolamenti e le deliberazioni della scuola aventi rilevanza esterna sono pubblicati su un apposito albo presso la sede centrale e le sedi distaccate della scuola.

Art. 17.

Soppressione

1. In caso di soppressione della scuola, per qualsiasi causa, la provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 18.

Norma transitoria

Il termine indicato nell'art. 11 per l'approvazione della delibera e la trasmissione alla giunta provinciale del bilancio di previsione per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre.

05R0655**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**
4 dicembre 2003, n. 56.**Modifica della regola tecnica di prevenzione incendi per i pubblici esercizi esistenti.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 20 gennaio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4156 del 24 novembre 2003.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La parte seconda del titolo II dell'allegato A al decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

«PARTE SECONDA - ATTIVITÀ ESISTENTI**18. Ubicazione.**

Devono essere rispettati i punti 5.1 e 5.2, salvo quanto previsto al punto 20.5.

È consentito mantenere vani o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) che non hanno il requisito di spazio scoperto, a condizione che detti vani o camere siano realizzati con strutture di separazione (pareti, solai e porte tagliafuoco) con caratteristiche REI congruenti con la classe dei vani o camere interessati.

Il punto 5.3 deve essere rispettato per quanto possibile.

Per gli alloggi agrituristiche è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120.

19. Caratteristiche costruttive.**19.1 Resistenza al fuoco delle strutture.**

I requisiti di resistenza al fuoco vanno valutati secondo quanto previsto al punto 6.1, con l'applicazione dei valori minimi sotto riportati:

altezza antincendio dell'edificio R/REI;

fino a 12 m 30 oppure 15 in presenza di impianto di rivelazione d'incendio a protezione di tutta l'attività e dispositivi di autochiusura sulle porte delle stanze;

superiore a 12 m fino a 54 m 60;

oltre 54 m 90;

per la copertura 30.

19.2 Reazione al fuoco dei materiali edili.

È richiesto il rispetto del punto 6.2 con le seguenti eccezioni: negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) in presenza di impianto di rivelazione d'incendio a protezione di tutta l'attività ad eccezione delle camere degli alberghi fino a cento posti letto già dotate di porte tagliafuoco RE 15.

In alternativa a quanto sopra, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di rivestimenti lignei non trattati posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/m², di impianto di rivelazione d'incendio a protezione di tutta l'attività ad eccezione delle camere degli alberghi fino a cento posti letto già dotate di porte tagliafuoco RE 15, e purché eventuali intercapedini siano prive di possibili sorgenti di accensione (ad esempio cavi elettrici); se le intercapedini hanno spessori molto ampi (oltre 50 cm) devono essere protette da rivelatori di fumo.

19.3 Compartimentazioni.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4.000 m², su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 kg/m² e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti.

In presenza di impianto di spegnimento automatico la superficie massima del compartimento è di 8.000 m².

Gli elementi costruttivi di separazione tra compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 19.1.

Le separazioni e comunicazioni con i locali a rischio specifico devono essere congruenti con quanto previsto dalle specifiche norme, ove emanate, oppure secondo quanto specificato nel presente decreto.

19.4 Piani interrati.

Per quanto riguarda i piani interrati è richiesto il rispetto del punto 6.4.

19.5 Corridoi.

Per corridoi è richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiori a RE 15 con auto-chiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di tre piani fuori terra in cui la capienza non superi i quaranta posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 kg/m². È consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15 quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.

19.6 Scale.

In edifici con più di due piani fuori terra e di altezza antincendi fino a 32 m le scale ad uso esclusivo devono essere di tipo protetto. Negli edifici di altezza superiore, le scale devono essere del tipo a prova di fumo. Sono ammesse scale esistenti in legno purché almeno di tipo protetto, rivestite inferiormente con pannelli resistenti al fuoco e prive di ogni altro materiale combustibile.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala e delle porte di accesso alle scale devono essere conformi con quanto previsto al punto 19.1.

Ogni vano scala deve avere una superficie netta di aerazione permanente in sommità come previsto al punto 6.6 ultimo comma.

Le camere per ospiti devono comunicare con il vano scala attraverso corridoi. La comunicazione diretta di tali camere con i vani scala è consentita, purché tramite disimpegno con porte di resistenza al fuoco congrua con quanto richiesto al punto 19.1. In alternativa al disimpegno è consentita una sola porta tagliafuoco con resistenza al fuoco conforme al punto 19.1.

Per i vani scala ad uso promiscuo si rimanda a quanto impartito al successivo punto 20.5 (strutture ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

19.7 Ascensori e montacarichi.

Per ascensori e montacarichi deve essere rispettato il punto 6.7. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere congrue con il punto 19.1.

20. Misure per l'evacuazione in caso di incendio.

Le caratteristiche delle vie di esodo devono essere poste in relazione alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli edifici entro cui queste sono ubicate, secondo quanto di seguito indicato.

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con le nuove caratteristiche delle vie di fuga, lo stesso dovrà essere rispondente alle presenti disposizioni anziché a quelle della parte prima - Attività di nuova costruzione.

20.1 Affollamento capacità di deflusso.

Devono essere rispettati i punti 7.1 e 7.2, salvo il caso indicato al successivo 20.5 (vie di uscita ad uso promiscuo).

20.2 Larghezza delle vie di uscita.

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m e lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di un'eventuale corsia di camminamento centrale in classe 1. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

20.3 Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6 con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

20.4 Vie di uscita ad uso esclusivo della struttura ricettiva.

20.4.1 Edifici serviti da due o più scale.

Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e dal punto più lontano dei locali comuni, non può essere superiore a:

- a) 40 m: per raggiungere una uscita su un luogo sicuro o su una scala di sicurezza esterna;
- b) 30 m: per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora:

i materiali installati a parete e soffitto lungo le vie di esodo siano di classe 0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;

sia installato, lungo le vie di esodo e nelle camere, un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio.

Limitatamente ai corridoi ciechi può essere consentita una lunghezza di 30 metri a condizione che:

tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;

le porte delle camere aventi accesso da tali corridoi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi.

In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, munite di congegno di autochiusura.

20.4.2 Edifici serviti da una sola scala.

Limitatamente alle strutture ricettive ubicate in edifici con non più di sei piani fuori terra, è ammesso disporre di una sola scala. Questa deve essere di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.

La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m, incrementabile a 20 m o 25 m, qualora siano realizzati gli accorgimenti previsti al precedente punto 20.4.1, con l'estensione dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio a tutta l'attività.

La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo REI 60 munite di congegno di autochiusura.

Limitatamente agli edifici fino a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che:

tutti i locali dell'attività siano protetti da impianto automatico di rivelazione ed allarme d'incendio;

il carico d'incendio ad ogni piano deve essere inferiore a 20 kg/m², con esclusione dei depositi, che devono essere conformi a quanto indicato al punto 8.1;

la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 m, sotto l'osservanza degli accorgimenti previsti al punto 20.4.1.

È consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici fino a quattro piani fuori terra purché, in aggiunta a quanto sopra, il sistema di vie di fuga sia completamente privo di materiali combustibili e le camere siano dotate di porte tagliafuoco RE 15.

Resta fermo che, per gli edifici serviti da scale non protette, la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al punto 20.4.1.

20.4.3 Atrio d'ingresso.

Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio d'ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

i materiali installati nell'atrio devono essere conformi a quanto stabilito al punto 6.2, lettera a), ossia negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili). In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell'atrio sia prevista una zona bar, è consentita esclusivamente l'installazione di macchine per caffè di tipo elettrico;

nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all'uscita sull'esterno, e quindi comprensiva del tratto interessante anche l'atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito dall'ultimo capoverso del punto 20.4.2;

nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco avvenga nell'atrio d'ingresso, il percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno non deve essere superiore a 15 m e l'atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte tagliafuoco RE 30 oppure, in alternativa a tali misure, le aree dell'atrio e tutti i locali adiacenti e con esso comunicanti devono essere protette da un impianto automatico di rivelazione d'incendio e la scala deve essere protetta con porta tagliafuoco in corrispondenza dello sbarco sull'atrio. La lunghezza del percorso può essere aumentata fino a un massimo di 25 m purché tutti i requisiti sopradetti siano rispettati e tutti i materiali installati nell'atrio siano di classe 0.

20.5 Vie di uscita ad uso promiscuo.

È consentita la permanenza di strutture ricettive in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, alle seguenti condizioni:

le comunicazioni con i vani scala, con i piani cantinati e con i locali destinati allo svolgimento di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ammesse nell'ambito dell'edificio ai sensi del punto 5.1, lettera b), avvengano tramite porte resistenti al fuoco almeno REI 60;

l'edificio abbia un'altezza antincendi non superiore a 24 m;

le scale siano dotate di un impianto di illuminazione di sicurezza;

l'intera area dell'attività ricettiva sia protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio;

l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti antincendio le cui strutture separanti, comprese le porte di accesso ai vani scala, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60;

il carico di incendio all'interno dei compartimenti non sia superiore a 20 kg/m²;

la larghezza della scala e della via di esodo sia commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività ricettiva.

Inoltre si dovrà osservare quanto segue:

ogni piano è servito da due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non deve superare i 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m;

ogni piano è servito da una sola scala: l'attività ricettiva va distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il percorso massimo per raggiungere la scala, dalla porta di ogni camera, non deve superare i 15 m.

21. Altre disposizioni.

21.1 Disposizioni tecniche.

Per le attività esistenti vanno, inoltre, rispettati i punti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente allegato, con le seguenti eccezioni:

locali adibiti a depositi di materiale combustibile di superficie fino a 6 m² possono essere privi di ventilazione purché costituiscano compartimento antincendio a sé stante con caratteristiche almeno REI 60 e siano sorvegliati da impianti automatici di rivelazione d'incendio;

locali adibiti a depositi di materiale combustibile di superficie fino a 50 m² possono essere ubicati anche nei piani riservati alle camere per ospiti, purché rispettino i requisiti strutturali ed impiantistici di cui al punto 8.1.2.

È consentito che i dispositivi automatici di arresto dei ventilatori e di azionamento delle serrande tagliafuoco, negli impianti a ricircolo di aria di potenzialità non superiore a 30.000 mc/h, siano di tipo termostatico. Tali dispositivi, tarati a 70° C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

Negli impianti di potenzialità superiore a 30.000 mc/h i dispositivi di controllo devono essere costituiti da rivelatori di fumo posti nelle condotte secondo quanto previsto al punto 8.2.2.3.

21.2 Disposizioni transitorie.

Le aziende ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

a) entro il 26 aprile 1997 per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;

b) entro il 31 dicembre 2004 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 dicembre 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
registro n. 1, foglio n. 35

05R0656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 dicembre 2003, n. 57.

Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, sull'acquisto di beni e servizi in economia e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, in materia di ordinamento degli uffici.

(Pubblicato al suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 24 febbraio 2004)

(Omissis).

05R0657

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 giugno 2005, n. 0168/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

Visti, in particolare, l'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, il quale prevede che l'amministrazione regionale promuova e finanzi progetti di aggiornamento professionale per i professionisti, e l'art. 12, comma 1, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano stabiliti le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'art. 6, comma 1, sentita la competente commissione consiliare;

Visto il testo del regolamento relativo all'intervento previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 13/2004, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1175 del 23 maggio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 giugno 2005

ILLY

Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni) come sostituito dall'art. 6, comma 9 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per l'aggiornamento professionale da parte dei professionisti.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 22 aprile 2004, n. 13 (interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per progetti di aggiornamento professionale per i professionisti previsti dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 13/2004, come sostituito dall'art. 6, comma 9, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per ufficio competente il servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

Art. 3.

Beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti di seguito indicati:

- a) gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella Regione;
- b) le associazioni professionali di professioni ordinistiche con sedi decentrate a livello regionale;
- c) le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13/2004.

Art. 4.

Presentazione dei progetti regionali annuali di aggiornamento

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno gli ordini ed i collegi territorialmente articolati nella Regione, di concerto tra di loro, le associazioni professionali di professioni ordinistiche, con sedi decentrate a livello regionale, e le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche inserite, a livello regionale, nel registro previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 13/2004, presentano all'ufficio competente, un progetto regionale annuale di aggiornamento professionale, di seguito denominato progetto, recante la specificazione delle singole iniziative che si intendono realizzare.

2. Il progetto ha validità nell'anno solare di presentazione.

3. Il progetto può prevedere al massimo cinque iniziative di aggiornamento da svolgersi in ambito regionale, anche in collaborazione con Università ed Istituti specializzati, alle quali partecipano esclusivamente professionisti che esercitano l'attività con sede legale ed operativa in Regione.

4. Nell'ambito del progetto di cui al comma 1, è consentito riservare due delle cinque iniziative per far fronte alla necessità di inderogabili aggiornamenti, conseguenti a sopravvenute disposizioni legislative non prevedibili alla data di presentazione del progetto medesimo.

5. Le iniziative specificate nel progetto possono essere riproposte nel programma successivo, qualora non siano state realizzate per ragioni debitamente motivate.

Art. 5.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative, contenute nel progetto, che si sostanziano in attività finalizzate nell'aggiornamento professionale dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche, esercitate in forma individuale, associata o societaria.

2. Tali iniziative consistono in corsi, seminari, incontri, congressi, a livello regionale, strettamente connessi all'attività esercitata della durata massima di cinque giorni, mirati al soddisfacimento di bisogni formativi di tipo collettivo con particolare riguardo alle esigenze dei giovani professionisti.

3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di pubblicità dell'iniziativa;
- b) spese per corrispettivi relativi ai contratti di affidamento dell'organizzazione dell'iniziativa di aggiornamento;
- c) spese di segreteria organizzativa;
- d) spese di locazione degli spazi destinati all'iniziativa e delle attrezzature informatiche e tecniche connesse;
- e) spese per traduzioni e relativi impianti;
- f) spese per i compensi ai relatori esterni e rimborsi per spese di viaggio e pernottamento;
- g) spese per la pubblicazione degli atti dell'iniziativa.

4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A.

5. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 6.

Computo dei termini

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

Art. 7.

Regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordato ad ogni singolo soggetto non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

Art. 8.

Domanda

1. I rappresentanti dei soggetti indicati all'art. 3 presentano, anche contestualmente al progetto, domanda di contributo, riferita ad ogni singola iniziativa specificata nel progetto medesimo, all'ufficio competente, su apposito modello, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

2. Le domande di cui al comma 1, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento sottoscritta dal rappresentante di cui al comma 1 legittimato a presentare la domanda;
- b) preventivo analitico delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 5, comma 3;
- c) piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati e/o da quote di partecipazione;
- d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. Qualora la domanda di contributo sia riferita ad iniziative non ricomprese nel progetto regionale annuale, si procede alla archiviazione della medesima.

Art. 9.

Concessione

1. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la corrispondenza tra le iniziative contemplate nel progetto e la relativa domanda, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.

5. Alla conclusione del procedimento l'ufficio competente comunica all'interessato:

- a) l'ammissibilità del finanziamento;
- b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;
- c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. L'ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della concessione del contributo, richiede al beneficiario una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti *«de minimis»* eventualmente ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.

Art. 10.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 5.000,00 euro per ogni singola iniziativa ammessa a finanziamento.

2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati o quote di partecipazione, indicate nel piano di copertura di cui all'art. 8 comma 2 lettera c), l'ammontare del contributo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario.

3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 11.

E r o g a z i o n e

1. Il beneficiario è tenuto ad ultimare i singoli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato di un mese.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro un mese dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sugli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto a ciò legittimato;

b) nota recante l'elenco dettagliato delle spese sostenute corredata dalla relativa documentazione fiscale;

c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 attestante che, ai fini della realizzazione dell'iniziativa formativa, vi è stata o non vi è stata la partecipazione finanziaria di un soggetto esterno, in qualità di un soggetto privato esterno ovvero sono state rimosse quote di partecipazione ove previste;

d) documentazione probatoria concernente l'entità dell'eventuale finanziamento da parte di soggetti privati esterni ovvero l'entità delle eventuali quote di partecipazione;

e) dichiarazione riguardante eventuali aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'art. 8, comma 2, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa, annullata in originale, è presentata in copia non autenticata e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2.

7. L'ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

9. L'ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

Art. 12.

Documentazione

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 13.

Cause di rideterminazione del contributo

1. L'ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:

a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia *de minimis*;

b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo previsto dall'art. 15, comma 1, lettera b);

c) quando si verificano le fattispecie contemplate dall'art. 10, comma 2.

Art. 14.

Domande inevase

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 15.

R e v o c a

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora in particolare:

a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2;

b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;

c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 16.

Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento l'ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 17.

M o d u l i s t i c a

1. L'ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente regolamento.

Art. 18.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1 presentano il progetto, entro il 30 settembre 2005.

2. Contestualmente alla presentazione del progetto gli interessati possono presentare la relativa domanda.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0481

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 giugno 2005, n. 0171/Pres.

Legge regionale n. 8/1999, art. 24-quater. Regolamento per l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica dei fondi per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 6 luglio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 24 bis della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la concessione per il tramite dei Centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 24-quater della legge regionale n. 8/1999, i criteri e le modalità di concessione dei contributi citati sono definiti con apposito regolamento;

Visto il regolamento per l'assegnazione dei fondi ai centri di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 24-quater della legge regionale n. 8/1999, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres. del 26 marzo 2002;

Visto l'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 che amplia ulteriormente i programmi d'investimento ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 24-bis della legge regionale n. 8/1999;

Ritenuto opportuno individuare criteri di assegnazione maggiormente aderenti alla consistenza del settore terziario e all'operatività dei singoli C.A.T. presenti sul territorio;

Visto l'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 18/2003, che dispone di integrare i regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione, di enti o società partecipati con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2 del medesimo articolo;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione di un nuovo Regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 maggio 2005, n. 1164;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica dei fondi per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'art. 24 quater della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 giugno 2005

ILLY

Regolamento per l'assegnazione ai centri di assistenza tecnica dei fondi per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'art. 24 quater della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8.

Art. 1.

Assegnazione fondi ai centri di assistenza tecnica

1. La direzione centrale attività produttive assegna ai centri di assistenza tecnica (di seguito C.A.T.), di cui all'art. 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), purché regolarmente autorizzati dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'effettuazione delle attività delegate agli stessi C.A.T., secondo i seguenti criteri e modalità:

a) I fondi regionali sono suddivisi preliminarmente a livello provinciale in base ai seguenti criteri:

1) 50% in quote fisse per provincia;

2) 50% in base al numero delle imprese del settore terziario operanti sul territorio, come risulta dai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'assegnazione dei fondi;

b) I fondi determinati come sopra sono suddivisi tra i C.A.T. operanti in ciascuna provincia nel modo seguente:

1) 50% in base ai dati di rappresentanza aggregati, presentati per l'ultimo rinnovo dei consigli delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Regione dalle diverse organizzazioni di categoria riconosciute a livello regionale costituenti il C.A.T.;

2) 25% in base al numero dei dipendenti risultanti dal libro paga;

3) 25% in base al numero degli sportelli risultanti dalla visura camerale;

2. I C.A.T. provvedono alla gestione separata, rispetto al proprio bilancio, dei fondi assegnati, utilizzando eventuali rientri derivanti da revoche o rinunce, nonché eventuali utili derivanti da interessi attivi per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 24 bis della legge regionale n. 8/1999.

Art. 2.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. I C.A.T. provvedono ad individuare un responsabile del procedimento di concessione dei contributi, il cui nominativo deve essere comunicato alla Direzione centrale attività produttive.

2. Le domande di contributo, da presentarsi alle apposite strutture organizzate a tal fine dai C.A.T. esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere protocollate in ordine progressivo lo stesso giorno di arrivo presso i C.A.T. Non è ammessa la presentazione di più domande con la medesima raccomandata.

3. A parità di arrivo costituisce criterio di priorità la data e l'ora della spedizione; a parità di data e ora si procede a sorteggio.

4. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per ciascuna impresa nel corso dell'anno. La domanda potrà riguardare esclusivamente una delle seguenti tipologie d'intervento:

- a) commercio elettronico;
- b) certificazione di qualità;
- c) ammodernamento di immobili;
- d) ammodernamento di impianti, acquisto di beni mobili;
- e) introduzione di sistemi di sicurezza.

5. I C.A.T. provvedono alla concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande. Le domande sono ammesse a finanziamento entro i limiti dei fondi disponibili, esauriti i quali sono soggette a decadenza.

6. I finanziamenti devono essere attivati nel rispetto dei limiti d'aiuto previsti dal regime *de minimis*, in applicazione del regolamento (CE) 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001. Dovrà essere in particolare accertato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente, il rispetto del limite d'importo di euro 100.000,00 concedibili alla stessa impresa in un periodo di tre anni.

7. La domanda, oltre a identificare il soggetto richiedente, deve contenere una illustrazione degli aspetti fondamentali del progetto di investimento con una relazione di progetto relativa all'iniziativa, contenente l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi e i tempi di realizzazione.

8. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda stessa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

9. Sono soggetti ammissibili agli aiuti le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, iscritte al registro delle imprese e ove previsto nel registro esercenti il commercio presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura, con eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile il regime *de minimis*, in applicazione del regolamento (CE) 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

10. Sono escluse dai contributi le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.

11. Il contributo concesso è revocato qualora l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi, di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di aiuto *de minimis*. Non sono ammissibili a contributo due domande presentate dalla medesima impresa in anni consecutivi che prevedano la medesima tipologia di intervento.

12. Entro 24 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo, i progetti devono essere completati, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi a contributo.

13. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata nel limite del 70% previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il valore della fidejussione è pari al 100% dell'importo da erogare, maggiorato degli interessi e avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di presentazione della fidejussione stessa.

14. La liquidazione in via definitiva del contributo avviene dopo la verifica della rendicontazione delle spese da parte dell'impresa beneficiaria.

15. I beni e servizi devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio e per le attività per le quali sono stati concessi i contributi, per almeno un biennio decorrente dalla data di erogazione del contributo a saldo.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo per l'effettuazione di programmi d'intervento riguardanti:

- a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;
- b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;
- c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;
- d) investimenti per la costituzione di Secure Payment System attraverso convenzioni con Istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;
- e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);
- f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
- g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;
- h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) introduzione dei sistemi di qualità compresa la certificazione ISO 9000 e/o VISION 2000;
- j) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali;
- k) ammodernamento degli immobili e degli impianti, ivi compreso il loro ampliamento, acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi;
- l) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere anti rapina e sistemi anti-furto e anti taccheggio, vetri anti sfondamento e anti proiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari.

2. Sono considerate spese ammissibili, purché regolarmente fatturate e riferite ai programmi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), e g) le spese concernenti:

- a) consulenze specialistiche esterne per lo sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali sui siti web orientati al commercio elettronico;
- b) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
- c) costi iniziali per reti di interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi a pagamento elettronico;
- d) costi relativi all'impiego di mano d'opera interna per la realizzazione dei programmi d'intervento ammissibili, a condizione che sia prodotta la scheda analitica dei lavori effettuati, nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili.

3. Sono assimilabili ai sistemi di qualità di cui al comma 1, lettera i), il sistema di gestione della qualità ambientale e la certificazione etica.

4. L'ammodernamento degli immobili e degli impianti di cui al comma 1, lettera k), può riguardare anche beni immobili non di proprietà dell'impresa richiedente ma posseduti in base a un contratto di locazione o comodato, avente una durata che ne assicuri la disponibilità per almeno un biennio decorrente dalla data di erogazione del contributo a saldo.

5. I beni mobili oggetto del programma d'investimento devono essere nuovi di fabbrica e dovranno risultare nel registro dei beni ammortizzabili.

6. Non è ammissibile ad agevolazione l'acquisto di autovetture.

7. Sono escluse dalle spese ammissibili:

- a) l'I.V.A. e le spese accessorie;
- b) le spese di ordinaria manutenzione dei locali ove viene esercitata l'attività;
- c) le spese riguardanti i beni suscettibili di uso promiscuo;
- d) le spese riguardanti i beni non durevoli.

Art. 4.

Attività della direzione centrale attività produttive

1. Fermo quanto disposto dalla legge regionale n. 8/1999 e dal presente regolamento, la direzione centrale attività produttive può formulare istruzioni operative ai C.A.T. attraverso apposite circolari.

2. La competenza territoriale dei C.A.T. è data dai limiti fissati nell'atto costitutivo e nello statuto degli stessi centri.

3. Nel caso si manifesti la necessità di fornire i servizi previsti dalla legge a favore di imprese ubicate in comuni non compresi nelle competenze territoriali dei C.A.T. riconosciuti, la direzione centrale attività produttive, con proprio atto, ad affidare l'incarico di fornire detto servizio ad altro C.A.T.

Art. 5.

Direttive per i C.A.T.

1. Ai sensi dell'art. 24-ter, comma 5, della legge regionale n. 8/1999, i C.A.T. devono presentare alla direzione centrale attività produttive, entro il mese successivo dalla conclusione del trimestre di riferimento, la relazione trimestrale contenente in maniera sintetica l'elenco delle imprese ammesse a contributo, l'entità del contributo concesso con l'indicazione della relativa anticipazione, nonché l'utilizzazione in forma scalare dei fondi erogati. Entro il 31 marzo dell'anno successivo i C.A.T. devono presentare il rendiconto annuale delle spese sostenute, contenente l'indicazione delle imprese e delle iniziative ammesse a contributo, l'entità del contributo concesso e gli estremi di erogazione, l'attestazione che è stata effettuata l'obliterazione delle fatture presentate quale consuntivo di spesa da parte delle imprese beneficiarie, la documentazione dei pagamenti effettuati.

2. Al rendiconto di cui al comma 1 deve essere allegato il bilancio separato della gestione del fondo e l'atto di approvazione dello stesso da parte dell'organo competente del C.A.T., unitamente all'ultimo bilancio consuntivo del C.A.T. depositato presso la competente Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

3. Il rendiconto è soggetto ad approvazione da parte della direzione centrale attività produttive.

4. I C.A.T. provvedono, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni, ad effettuare ispezioni a campione nel limite minimo del 10% delle imprese beneficiarie del contributo, per verificare l'avvenuta realizzazione dei programmi di investimento ammessi a contributo. Le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione dei C.A.T., la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

5. Nei casi previsti dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) i C.A.T. richiedono la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione e provvengono agli adempimenti necessari al recupero degli importi dovuti.

Art. 6.

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale n. 8/1999, e successive modifiche e integrazioni, e dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale n. 7/2000.

2. Per il trattamento dei dati personali, trovano altresì applicazione le norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 7.

A b r o g a z i o n e

1. È abrogato il «Regolamento di cui all'art. 24-*quater* della legge regionale n. 8/1999 e seguenti modificazioni e integrazioni» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 086/Pres. del 26 marzo 2002.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0533

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 giugno 2005, n. 0177/Pres.

Legge regionale n. 10/1997, art. 30 - Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 26 del 29 giugno 2005)

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, comma 3, l'amministrazione regionale ha provveduto ad un organico riordino della materia relativa alla gestione dei beni mobili regionali;

Visto il regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2004, n. 0197/Pres.;

Visto in particolare l'art. 14 di detto regolamento il quale, al comma 1, prevede l'istituzione della commissione di valutazione indicandone, al successivo comma 2, la relativa composizione, comprensiva, tra gli altri, dell'Avvocato della Regione o suo sostituto;

Viste le note dell'avvocato della Regione, prot. n. 6148/AVV-C8-8071/04 di data 29 novembre 2004 e prot. n. 2155/AVV-C8-8071/2004 di data 14 aprile 2005 con le quali è stata chiesta la modifica della composizione della commissione di valutazione in quanto le competenze della medesima non hanno alcuna attinenza con le funzioni istituzionali attribuite alla direzione centrale avvocatura regionale e, nel contempo, non appare opportuna la presenza in detto contesto di un avvocato della Regione la cui attività può prestarsi a successivi contenziosi;

Ritenuto pertanto di modificare la composizione della citata commissione quale prevista al 20 comma dell'art. 14 del regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1183 di data 23 maggio 2005;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 giugno 2005

ILLY

Modifica al regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Art. 1.

*Modifica del secondo comma dell'art. 14
decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0197/Pres.*

1. Il comma 2 dell'art. 14 del regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0197/Pres. è così modificato:

«Art. 14. (*La commissione di valutazione*). — 2. Tale commissione è composta da:

a) il direttore centrale patrimonio e servizi generali o suo sostituto (Presidente);

b) il direttore del servizio per la consulenza tecnica e la consistenza patrimoniale o suo sostituto;

c) il direttore del servizio del provveditorato o suo sostituto.

Funge da segretario verbalizzante un dipendente della direzione centrale patrimonio e Servizi generali, con qualifica in area D.»

Visto, il Presidente: ILLY

05R0482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 giugno 2005, n. 0184/Pres.

Legge regionale n. 3/1999, art. 17 - Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 29 giugno 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, denominata «Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale»;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 denominata «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C - n. 439/1999 e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004»;

Visto in particolare l'art. 31 della suddetta legge, con il quale si sostituisce l'art. 17 della legge regionale n. 3/1999 concernente «Contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali»;

Atteso che il novellato art. 17 della legge regionale n. 3/1999 testualmente recita:

«1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

2. Le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale attività produttive entro il 15 maggio di ogni anno, corredate del bilancio dell'anno precedente.

3. Lo stanziamento di bilancio è ripartito per il 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti e per la restante parte sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale»;

Atteso che, alla luce di tale modifica, si è inteso porre le condizioni per semplificare l'azione amministrativa sia dell'amministrazione regionale che degli enti beneficiari, attraverso la previsione di concessione dei contributi sulle spese sostenute nell'esercizio precedente a quello di presentazione delle domande, per consentire inoltre l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse nel perseguimento dei fini istituzionali delle rispettive amministrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», la quale all'articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

Atteso che l'Amministrazione regionale, attraverso l'attività di vigilanza prevista dall'art. 14 della legge regionale n. 3/1999 sui consorzi di sviluppo industriale e sull'EZIT, provvede ad un costante controllo della gestione contabile-finanziaria di quegli enti;

Considerato che la previsione regolamentare che qui si approva e l'applicazione delle norme sulla vigilanza consentono la verifica dell'utilizzo dei fondi concessi esclusivamente per i fini ivi previsti;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1166 del 23 maggio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 giugno 2005

ILLY

Regolamento per l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina criteri e modalità di assegnazione dei contributi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT, previsti dall'art. 17 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), come sostituito dall'art. 31 della legge regionale 4 marzo 2005 n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono i consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT, disciplinati rispettivamente dalla legge regionale n. 3/1999 e dalla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste).

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente regolamento sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di ricerca, pianificazione e sviluppo;
- b) spese di marketing territoriale;
- c) spese per adeguamenti e aggiornamenti tecnologici.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo entro il 15 maggio di ogni anno alla direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del conto consuntivo o copia del bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea dei soci, dell'anno precedente alla domanda;
- b) relazione illustrativa delle spese oggetto di domanda con analisi dei costi sostenuti;
- c) delibera del consiglio di amministrazione concernente la presentazione della domanda.

Art. 5.

Concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi ripartendo le risorse annualmente stanziare a bilancio sulla base dei seguenti criteri:

- a) il 40 per cento, in parti uguali tra tutti i soggetti richiedenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 3/1999, come sostituito dall'art. 31, della legge regionale n. 4/2005;
- b) il 60 per cento, in proporzione alle spese di cui all'art. 3, complessivamente sostenute nell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda, in percentuale uguale per ogni richiedente.

2. I contributi sono concessi nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6.
Controlli

1. Per la verifica dello stato di attuazione degli interventi e del rispetto degli obblighi previsti dal decreto di concessione dei contributi la direzione competente applica l'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 7.
Norma finale

1. Le domande già presentate entro il termine previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 3/1999 come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale n. 4/2005, potranno essere integrate al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

05R0483

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 giugno 2005, n. 0187/Pres.

Legge regionale n. 1/2005, art. 4, comma 136 - Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per gli interventi di miglioramento ed adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni terremotati. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 28 del 13 luglio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia «legge finanziaria 2005»), che all'art. 4, comma 136, stabilisce debbano essere considerate utili agli effetti del conseguimento dei contributi previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 140 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa Centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) le domande pervenute, antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2005, oltre i termini indicati dal comma 5 del già citato art. 140 dai comuni individuati dall'art. 4, comma 99 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2004)) e pertanto interamente montani, aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e classificati disastri ai sensi della normativa sulla ricostruzione;

Preso atto che per il procedimento contributivo incardinato sui commi 4 - 8 dell'art. 140 della legge regionale n. 13/1998, la giunta regionale adottò, ai sensi del comma 6 del più volte citato art. 140, la deliberazione 17 giugno 1999, n. 1943, registrata alla Corte dei conti il 13 luglio 1999, Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 288, e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del 4 agosto 1999, n. 31, recante criteri e modalità per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai comuni terremotati;

Rilevato altresì che il procedimento contributivo già citato fu compiutamente definito con decreto di prenotazione fondi del segretario generale straordinario sostituito n. 1284 di data 25 novembre 1999 prima dell'entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e che pertanto per il procedimento medesimo non è stato adottato il regolamento previsto dall'art. 30, comma 1 della medesima;

Rilevata la necessità di adottare il regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000 per la concessione dei benefici previsti dalla legge regionale n. 1/2005 secondo le previsioni della deliberazione giuntale 13 luglio 1999, n. 1943, modificate nelle parti non più ritenute attuali;

Preso atto che le necessarie modifiche sono le seguenti:

al punto 1.1 criteri di ammissibilità: appare opportuna la soppressione al comma 2 del termine inderogabili al fine di consentire una più vasta gamma di interventi di miglioramento;

al punto 1.2 criteri di esclusione: la causa di esclusione riportata alla lettera a riproduce in negativo la condizione di ammissibilità già espressa al comma i del punto 1.1 ed è pertanto superflua;

al punto 1.3 entità del finanziamento: la quota ammissibile a finanziamento per spese tecniche, generali e di collaudo stabilita nella percentuale del 10% giusta la legislazione vigente pro tempore è stata elevata al 12% dall'art. 14, comma 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

al punto 1.4 limiti di contenimento della spesa: il limite della spesa ammissibile per alloggio in considerazione delle mutate condizioni del mercato dell'edilizia va elevata da L. 25.000.000 a € 16.500,00; appare altresì necessaria la soppressione della limitazione degli alloggi finanziabili per ciascun comune in considerazione della restrizione dell'ambito territoriale di applicazione della legge operato dalla legge regionale n. 1/2005;

al punto 1.5 criteri di priorità: l'espressa previsione legislativa contenuta nella normativa di riferimento, che limita ai soli comuni disastri la concessione dei benefici, rende superfluo il criterio di priorità riferito a tali comuni;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento recante criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per gli interventi di miglioramento ed adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai comuni terremotati, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione 17 giugno 1999, n. 1943 modificate secondo le indicazioni esposte in premessa;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 3 giugno 2005, n. 1302;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per gli interventi di miglioramento ed adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai comuni terremotati in attuazione della legge regionale n. 1/2005, art. 4, comma 136», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 giugno 2005

ILLY

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi per gli interventi di miglioramento ed adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai comuni terremotati in attuazione della legge regionale n. 1/2005, art. 4, comma 136.

Art. 1.

Criteri di ammissibilità

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi ricevuti in donazione dai comuni in seguito agli eventi sismici del 1976 e che risultino ancora di proprietà dei comuni medesimi alla data di presentazione della domanda.

2. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli intesi a consentire una più efficiente utilizzazione degli immobili di per sé già completi e funzionali (miglioramento), ed inoltre quelli volti a adeguare gli impianti tecnologici alle normative di settore.

Art. 2.

Criteri di esclusione

1. Sono esclusi dal finanziamento:

- a) gli interventi sui manufatti non destinati ad uso di abitazione, ancorché ricevuti in donazione dai comuni in seguito agli eventi sismici;
- b) gli interventi sugli alloggi realizzati dai comuni attraverso l'impiego di somme derivanti da sottoscrizioni, raccolte di fondi, elargizioni, contribuzioni e simili di matrice solidaristica.

Art. 3.

Entità del finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento i costi dell'intervento, le spese tecniche, generali e di collaudo nonché gli oneri fiscali nelle misure riconosciute dalle vigenti disposizioni normative per gli interventi di riparazione e di ricostruzione sul patrimonio dei comuni. In particolare, sono assunti a carico della Regione il cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'intervento, una quota non superiore al 12 per cento per spese tecniche, generali e di collaudo e gli oneri I.V.A. nelle misure previste dalle vigenti disposizioni tributarie.

Art. 4.

Limiti di contenimento della spesa

1. Il finanziamento non può superare € 16.500,00 per alloggio (esclusa I.V.A. e spese tecniche, generali e di collaudo).

Art. 5.

Criteri di priorità

1. Fra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui all'art. 1 è data priorità a quelli che evidenziano un minor costo unitario per alloggio, avuto riguardo al preventivo di spesa fornito dal comune richiedente, e, in via subordinata, per gli interventi collocati nello stesso ordine di precedenza, è data preferenza a quelli relativi ai comuni che hanno indicato in preventivo il più basso fabbisogno complessivo per tutti gli alloggi.

Art. 6.

Modalità procedurali e di concessione del finanziamento

1. Per gli aspetti relativi al procedimento ed alle modalità di concessione dei finanziamenti, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto dispone l'art. 140, comma 39, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto della Iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0551

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2005, n. 0190/Pres.

Legge regionale n. 3/2002, articolo 6, comma 97 - Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 6 luglio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (finanziaria 2002) ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0371/Pres. di data 11 novembre 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap»;

Visto l'art. 4, comma 166, della legge regionale n. 1/2005 ai sensi del quale la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 97, della legge regionale n. 3/2002 è estesa, per le medesime finalità e con le modalità ed i criteri ivi previsti, anche ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27;

Preso atto, al di là delle necessarie modifiche ed integrazioni da apportare al citato Regolamento, che i termini previsti dallo stesso per la presentazione delle istanze da parte dei titolari delle licenze di taxi sono scaduti al 31 gennaio 2005 e le conseguenti istanze delle province alla Regione al successivo 31 marzo;

Rilevato che la previsione di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 non risulta coerente e quindi applicabile alla fattispecie in esame, in quanto ai fini della individuazione del termine di presentazione delle istanze può essere riferibile sia alle domande dei beneficiari finali del contributo (titolari di autorizzazione di noleggio con conducente) sia a quelle delle province, destinatarie del finanziamento regionale;

Considerato conseguentemente che, a fronte della intervenuta modifica legislativa, pare opportuno, in sede di prima applicazione della citata disposizione, fissare specifici termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti interessati, al fine di consentire il corretto utilizzo delle risorse disponibili nell'esercizio corrente;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla competente direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Visto l'art. 42 dello Statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1398 di data 10 giugno 2005;

Decreta:

È approvato il regolamento recante modifiche al «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle province dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap» emanato con decreto del Presidente della Repubblica di data 11 novembre 2004, n. 0371/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore dal giorno di detta pubblicazione.

Trieste, 20 giugno 2005

ILLY

Modifiche al Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.

Art. 1.

Modifiche al titolo del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0371/Pres./2004

1. Al titolo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0371/Pres. (Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio con riferimento al trasporto di portatori di handicap) dopo le parole «25 gennaio 2002, n. 3» sono inserite le seguenti: «e di cui all'art. 4, comma 166, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1» e dopo le parole «licenza di taxi» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione di noleggio con conducente, di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27».

Art. 2.

Modifica all'art. 1 del D.P.Reg. n. 0371/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del D.P.Reg. n. 0371/Pres./2004 le parole «licenza di taxi, rilasciata» sono sostituite dalle seguenti: «licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. n. 0371/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 4 del D.P.Reg. n. 0371/Pres./2004 le parole «con autovettura» sono sostituite dalle seguenti: «e di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui alla legge regionale n. 27/1996».

2. Al comma 2, lettera a), dell'art. 4 del D.P.Reg. n. 0371/Pres./2004 dopo la parola «taxi» sono aggiunte infine le seguenti: «o dell'autorizzazione di noleggio con conducente di cui alla legge regionale n. 27/1996».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del D.P.Reg. n. 0371/Pres./2004

1. Ai commi 1 e 3 dell'art. 5 del D.P.Reg. n. 0371/Pres./2004, dopo le parole «Direzione centrale pianificazione territoriale,» è inserita la seguente «energia,».

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione ed esclusivamente per l'esercizio finanziario 2005, i termini per la presentazione alla competente Provincia delle domande di contributo, da parte dei soli titolari di autorizzazione di noleggio con conducente di cui alla legge regionale n. 27/1996, sono fissati al 1° settembre 2005, i termini per le Province per la presentazione delle domande di finanziamento alla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto sono fissati al 15 ottobre 2005 ed i termini per il riparto delle risorse da parte della suddetta direzione sono fissati al 15 novembre 2005.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0534

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2005, n. 55.

Integrazione alla legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 26 settembre 2005)

(Omissis).

05R0659

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2005, n. 56.

Bilancio di previsione per l'anno 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 26 settembre 2005)

(Omissis).

05R0660

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2005, n. 22

Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 30 del 13 luglio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e funzioni del collegio dei revisori dei conti

I. In attesa della attuazione dell'art. 78, comma 2 dello Statuto e al fine di assicurare la continuità della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della Regione, è istituito il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul conto consuntivo di cui all'art. 84, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e alla relazione trimestrale al consiglio sull'andamento della gestione stessa.

Art. 2.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale tra i propri componenti.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e ciascun consigliere vota per un solo nome.

3. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

4. Assume le funzioni di Presidente il membro eletto facente parte di uno dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale.

5. Nel caso in cui siano eletti due membri facenti parte dei gruppi di minoranza, assume la presidenza il consigliere che ha riportato più voti. A parità di voti prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 3.

Incompatibilità

1. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e di componente della Giunta regionale.

Art. 4.

Durata del Collegio dei revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica fino alla rielezione del nuovo Collegio a seguito dell'entrata in vigore della legge di cui all'art. 78, comma 2 dello Statuto.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 8 luglio 2005

LORENZETTI

05R0532

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2005, n. 23.

Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 3 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale per la predisposizione degli atti, legislativi e regolamentari, necessari per l'attuazione dello Statuto e sue eventuali modifiche.

2. La Commissione speciale, in particolare, predispone gli adempimenti di cui agli articoli 84 e 85 dello Statuto.

Art. 2.

1. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 1, si avvale delle strutture del Consiglio regionale. Può altresì nominare esperti e promuovere iniziative di approfondimento sui singoli temi.

2. La Commissione formula un programma di lavoro da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale.

2. Ciascun gruppo designa entro dieci giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio, il proprio componente nella Commissione. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4.

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti dal Consiglio regionale con un'unica votazione. Ciascun consigliere vota un solo nome. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti.

Art. 5.

1. Ogni consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli consiglieri aderenti allo stesso gruppo.

2. La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.

Art. 6.

1. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.

Art. 7.

1. La Commissione termina i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 8.

1. Gli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 29 luglio 2005

LORENZETTI

05R0568

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2005, n. 24.

Sospensione dell'efficacia dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 - Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 33 del 3 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'efficacia dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 è sospesa sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo avanti la Corte costituzionale.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 29 luglio 2005

LORENZETTI

05R0569

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2005, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, concernente: «Rimborso spese speciali in favore dei soggetti da sottoporsi a trapianto di organi, dei trapiantati e dei cittadini affetti da gravi patologie non trattabili nelle strutture sanitarie della Regione Molise».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dai seguenti commi:

«2. Il contributo è corrisposto nelle seguenti misure:

a) nell'importo di euro 130,00 per giorno, complessivo per il paziente e l'accompagnatore, o nell'importo di euro 80,00 per giorno, per una sola persona, paziente o accompagnatore, per i pazienti che si recano presso strutture sanitarie situate nel territorio nazionale;

b) nell'importo di euro 180,00 per giorno, complessivo per il paziente e l'accompagnatore, o nell'importo di euro 130,00 per giorno, per una sola persona, paziente o accompagnatore, per i pazienti che si recano presso centri di alta specializzazione all'estero.

2-bis. Gli importi di euro 130,00 e di euro 180,00, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 2, sono aumentati del 30% per ciascun giorno di permanenza nel luogo di cura, oltre che dell'accompagnatore, dell'eventuale donatore.

2-ter. È altresì corrisposto, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio, dietro presentazione, conformemente ad apposita regolamentazione comunale, dei documenti giustificativi e dell'eventuale autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

2-quater. In caso di decesso del paziente nel luogo di cura estero è concesso il rimborso delle spese di traslazione delle spoglie dalla città di cura sino al comune di residenza, nel limite di euro 3.000,00».

2. All'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Ai pazienti lungodegenti curati in regime di day hospital ed ai loro accompagnatori, in alternativa alle diarie previste al comma 2, possono essere rimborsate le spese sostenute per la locazione di un alloggio, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le stesse, fino ad importo massimo di euro 500,00 mensili.

A tale rimborso si aggiunge il contributo complessivo di euro 35,00 per giorno, per le spese di vitto.

3-ter. Coloro ai quali la competente struttura sanitaria abbia prescritto un ciclo di cura di durata predeterminata, possono presentare istanza di anticipazione sul prevedibile contributo loro spettante. L'acconto è corrisposto nella misura massima dell'80%, secondo le possibilità finanziarie regionali.

3-quater. L'istanza intesa ad ottenere i benefici di cui al presente articolo, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro dodici mesi dall'ultimo giorno di cura.»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dai seguenti commi:

«1. Beneficiano dei contributi di cui alla presente legge i cittadini:

a) residenti in un Comune della Regione Molise;

b) che si trovano in una delle condizioni previste all'art. 1;

c) che sono in possesso, al momento della domanda, di certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria attestante l'impossibilità per le strutture sanitarie, anche private convenzionate, operanti nel territorio regionale, di assicurare l'assistenza e le cure necessarie.

1-bis. I contributi sono corrisposti ai cittadini il cui nucleo familiare evidenzia un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, non superiore ad euro 42.000,00, secondo le seguenti fasce:

a) 100% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 0,00 ed euro 24.000,00;

b) 70% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 24.000,01 ed euro 30.000,00;

c) 50% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 30.000,01 ed euro 36.000,00;

d) 30% della spesa ritenuta ammissibile per ISEE ricompresi tra euro 36.000,01 ed euro 42.000,00.»

Art. 3.

1. L'art. 5 della legge regionale 17 luglio 2001, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Adempimenti dei Comuni). — 1. I cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge possono presentare al Comune di residenza istanza di rimborso ovvero di rimborso e di concessione dell'acconto allegando:

a) la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e comma 2;

b) le dichiarazioni sostitutive concernenti l'ISEE del nucleo familiare, la residenza e lo stato di famiglia;

c) la dichiarazione concernente la presumibile durata del soggiorno dell'accompagnatore e dell'eventuale donatore;

d) il preventivo di spesa per il viaggio ed il soggiorno in caso di presentazione della richiesta di acconto ai sensi del comma 3-ter dell'art. 2.

2. I Comuni, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, verificano la regolarità della documentazione prodotta ed il possesso dei requisiti e chiedono il nulla-osta alla Regione. Ottenuto il nulla-osta regionale, dispongono la concessione del beneficio richiesto».

Art. 4.

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite ai sensi della legge regionale n. 18/2001 nel testo originario.

2. Le istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2004 sino al giorno precedente quello di entrata in vigore della presente legge sono definite, su richiesta degli interessati, a norma delle disposizioni della legge regionale n. 18/2001 come modificata ed integrata dalla presente legge, ove dette disposizioni risultino più favorevoli per i beneficiari. Le richieste di riliquidazione dei benefici ai sensi del precedente periodo devono essere presentate ai Comuni, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, si fa fronte mediante variazioni di stanziamento, nel rispetto degli equilibri di bilancio, in sede di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2005.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 5 maggio 2005

Il Presidente: IORIO

05R0443

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2003, n. 19, ad oggetto: «Commissione per la cooperazione nell'area adriatica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 19 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della corrente legislatura».

Art. 2.

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 7 maggio 2003, n. 19 la parola «statuto» è sostituita dalla parola «stanziamento».

Art. 3.

1. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in Euro 150.000,00, per l'esercizio finanziario in corso si provvederà in sede di assestamento del bilancio regionale.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005

Il Presidente: IORIO

05R0444

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 22.

Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sul territorio della Regione Molise sono preclusi il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica.

2. la Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ivi compresa l'ARPAM e le Aziende del Servizio sanitario regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze necessarie sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione idonee ai fini di cui al comma 1.

3. Al fine di rendere noto l'assenza sul territorio regionale di materiale depositato e/o stoccato di cui al comma 1, la Giunta regionale prevede un congruo stanziamento nell'apposito capitolo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005

Il Presidente: IORIO

05R0445

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 23.

Norme quadro per la promozione dell'ecoqualità nell'edilizia residenziale pubblica e privata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e principi

1. La Regione Molise con la presente legge intende promuovere lo sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale e l'ecoqualità architettonica, al fine di assicurare al processo di trasformazione del territorio regionale l'applicazione di efficaci regole d'intervento finalizzate alla tutela dell'ambiente e della qualità della vita.

2. Si intende per sviluppo sostenibile nell'edilizia la diffusione di una metodologia progettuale che recepisca alla base della ideazione e della realizzazione dell'opera la salvaguardia dell'ambiente ed il miglioramento della qualità della vita dell'uomo.

3. Qualità e sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale si realizzano attraverso l'adozione di tecniche e di principi costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia.

Art. 2.

Obiettivi degli interventi regionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione Molise, nell'ambito delle proprie competenze, intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) elevare la qualità abitativa ed ambientale dell'edilizia pubblica e privata, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

b) promuovere concorsi di idee o di progettazione collaborando con gli Enti locali per la realizzazione di interventi residenziali di bioedilizia sia pubblica che privata, da intendersi come progetti di qualità innovativi e produttivi di modelli per un uso ecosostenibile del territorio molisano;

c) incentivare le iniziative culturali, gli studi, la formazione e la ricerca di tecniche e criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia;

d) favorire l'edilizia ecologica mediante l'adozione di programmi miranti a sostenere con incentivi ed agevolazioni regionali le cooperative edilizie, le imprese di costruzione ed altri soggetti pubblici e privati che intendono edificare con criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia e che si propongono di elevare il grado di salubrità e sicurezza degli ambienti domestici.

2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di cui alla lettera d) del comma 2 sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di settore e sugli aiuti di Stato dell'Unione europea, con il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 3.

Osservatorio regionale dello sviluppo sostenibile del sistema abitativo

1. È istituito l'osservatorio regionale dello sviluppo sostenibile del sistema abitativo, che provvede all'acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione di dati raccolti in ambito comunale, provinciale e regionale concernenti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e

privata che hanno applicato i criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia. L'Osservatorio ha altresì il compito di monitorare e verificare l'attuazione dei programmi di edilizia ecologica incentivata o agevolata dalla Regione.

2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnico-operativi omogenei per la costituzione di un sistema nel quale, mediante appositi protocolli, tutti i soggetti pubblici e privati possono contribuire all'attività dell'Osservatorio, avendo garantito l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte.

3. I soggetti pubblici e privati, che intendono fruire degli incentivi e delle agevolazioni regionali nella costruzione di alloggi di edilizia ecologica, devono rispettare le procedure e provvedere tempestivamente a fornire i dati richiesti dall'Osservatorio con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, fino al collaudo delle opere edilizie. Il mancato adempimento comporta l'esclusione dai benefici regionali e, in caso di precedente concessione, costituisce motivo di sospensione o revoca di qualsiasi contributo regionale in corso di erogazione.

4. L'Osservatorio regionale provvede al trattamento dei dati raccolti anche con l'ausilio di mezzi informatici.

Art. 4.

Anagrafe dell'intervento pubblico per lo sviluppo sostenibile del sistema abitativo

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe dello sviluppo sostenibile dell'edilizia residenziale, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 5.

Promozione di iniziative culturali, studi, formazione e ricerca

1. La Regione Molise, mediante intese con l'Università, con istituzioni scolastiche, enti di formazione professionale, ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, promuove iniziative culturali, studi, formazione e ricerca nel settore dell'edilizia sostenibile, nonché eventi finalizzati alla diffusione di una cultura del costruire nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 6.

Comitato tecnico regionale per la promozione e la diffusione della bioedilizia

1. La giunta regionale provvede a costituire il Comitato tecnico regionale per la promozione, diffusione e valorizzazione della bioedilizia nella Regione Molise.

2. Il Comitato tecnico ha sede presso l'Assessorato regionale all'urbanistica e svolge i seguenti compiti:

a) promuove iniziative culturali e pubblicazioni per la diffusione dei principi costruttivi della bioarchitettura e dell'edilizia bioclimatica nel territorio molisano;

b) offre consulenza ed assistenza agli Enti locali per la promozione di concorsi di architettura finalizzati alla realizzazione di interventi residenziali di bioedilizia sia pubblica che privata;

c) cura la costituzione e l'aggiornamento di un centro regionale per la raccolta e la conservazione di documentazione e testi tecnico-scientifici per lo studio e la ricerca nel settore della bioedilizia, nonché di un sito web per la consultazione pubblica on-line del materiale raccolto;

d) collabora con l'Assessorato regionale all'urbanistica nella ricerca di finanziamenti nazionali ed europei nel settore della bioarchitettura e dell'edilizia bioclimatica;

e) elabora programmi per la promozione del recupero a fini residenziali del patrimonio edilizio esistente adottando principi costruttivi di edilizia bioclimatica;

f) ricerca criteri, metodi e tecniche per l'ideazione e la realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica con elevati standard qualitativi ecocompatibili e progetta specifiche normative tecniche regionali;

g) formula proposte agli assessorati regionali competenti per l'elaborazione del piano di sviluppo regionale di edilizia residenziale sostenibile;

h) collabora ad iniziative comuni con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, specializzati nella bioarchitettura e bioedilizia, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente urbano costruito, compreso la progettazione di iniziative di project financing per la realizzazione di complessi residenziali pubblici con tecniche costruttive di bioarchitettura e bioedilizia.

3. Il Comitato è costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, esperti del settore e idoneamente qualificati, dura in carica tre anni ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa, con le procedure di cui alla legge regionale n. 16/2002. La nomina del presidente è effettuata contestualmente a quelle dei semplici componenti.

4. Ai componenti del Comitato spetta per ogni giornata di seduta, nel limite massimo di 24 sedute l'anno, una indennità di presenza nella misura di euro 200,00 per il presidente e di euro 150,00 per i semplici componenti.

5. A supporto dei lavori e delle attività del Comitato l'amministrazione regionale destina un'unità operativa organica dotata di personale in possesso di adeguata professionalità.

Art. 7.

Piano per la ecoqualità delle costruzioni residenziali pubbliche

1. L'Assessorato regionale all'urbanistica, l'Assessorato all'ambiente e l'Assessorato ai lavori pubblici, di concerto tra loro, predispongono il piano per la ecoqualità dell'edilizia residenziale pubblica, che viene approvato dalla Giunta regionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato nell'arco del triennio, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.

3. Il piano contiene gli indirizzi e le linee-guida per il coordinamento e l'integrazione degli interventi regionali per le politiche abitative con lo sviluppo sostenibile tramite la bioedilizia.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, che si quantificano in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante stanziamento di pari importo con legge di approvazione del bilancio.

Art. 9.

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il suo regolamento di attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005

Il Presidente: IORIO

05R0446

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 24.

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura.

2. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati conformemente alle disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Art. 2.

Competenze ed interventi

1. Sono di competenza della Regione gli atti di indirizzo relativi alla tutela, sviluppo e valorizzazione della tartuficoltura, nonché quelli concernenti l'assegnazione ed il riparto delle risorse finanziarie tra le Amministrazioni provinciali.

2. Sono di competenza delle Province tutte le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale.

3. Per le finalità di cui all'art. 1 la Giunta regionale può disporre:

a) spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura;

b) concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Molise; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene molisane;

c) concessione di contributi a favore di Province, Comuni, Comunità montane ed enti per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.

Art. 3.

Tartufi freschi destinati al consumo

1. I tartufi freschi destinati al consumo appartengono ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

a) *Tuber magnatum Pico* (detto volgarmente Tartufo bianco);

b) *Tuber melanosporum Vitt.* (detto volgarmente Tartufo nero pregiato);

c) *Tuber brumale Var. moscatum De Ferry* (detto volgarmente Tartufo moscato);

d) *Tuber aestivum Vitt.* (detto volgarmente Tartufo d'estate o scorzone);

e) *Tuber aestivum Var. uncinatum Chatin* (detto volgarmente Tartufo uncinato);

f) *Tuber brumale Vitt.* (detto volgarmente Tartufo nero d'inverno o trifola nera);

g) *Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico* (detto volgarmente bianchetto o marzuolo);

h) *Tuber macrosporum* Vitt (detto volgarmente Tartufo nero liscio);

i) *Tuber mesentericum* Vitt. (detto volgarmente Tartufo nero ordinario).

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che la presente legge fa proprio come allegato A.

3. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista, in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato A, e, in caso di dubbio o contestazione, con l'analisi microscopica delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro sperimentale di tartuficoltura del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e del Centro della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei Laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali di un'Università statale, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 4.

Disciplina della raccolta

1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge, è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto d'accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo con la scritta a stampatello «Raccolta di tartufi riservata». La raccolta è altresì consentita lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende ai tartufi di qualunque specie, purché vengano apposte tabelle delimitanti le tartufoie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufoie controllate o coltivate.

3. Per tartufoie controllate si intendono le tartufoie naturali migliorate con opportune pratiche colturali (regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell'area, potatura di piante simbiotiche) ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate.

4. È considerato incremento di tartufoie naturali, l'inserimento di piantine nella tartufoia o nel terreno prossimo all'area della tartufoia in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.

5. Per tartufoie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati *ex novo* con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro.

6. Il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie controllate e coltivate, s'intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.

7. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici, alle amministrazioni provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.

8. Qualora prima del termine dei sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli effetti, s'intende alla scadenza revocato.

9. Le tabelle sono collocate ad almeno 2,5 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso con la scritta a stampatello «Raccolta di tartufi riservata».

10. Le Amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, l'attestazione di riconoscimento di tartufoia controllata o coltivata entro sei mesi dalla data della richiesta.

11. Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufoie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero dell'agricoltura e foreste e Regione, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e possono richiedere, qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali. La Regione istituisce entro

un anno dalla data di approvazione della presente normativa il Centro regionale per la salvaguardia e l'incremento della tartuficoltura presso l'Assessorato all'agricoltura.

12. Il riconoscimento di tartufoia controllata o coltivata ha la durata di anni sette dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'attestazione di riconoscimento.

13. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufoia controllata o coltivata gli impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all'art. 3, comma 1.

14. Le tartufoie controllate o coltivate riconosciute potranno essere tabellate anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura «Tartufoia controllata» o «Tartufoia coltivata».

Art. 5.

Consorzi volontari

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i Comuni e le Comunità montane, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché l'impianto di nuove tartufoie.

2. Detti consorzi volontari assumono personalità giuridica di diritto privato.

3. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

Art. 6.

Aree soggette a rimboschimento

1. Nelle aree, private e pubbliche, oggetto di interventi di rimboschimento sia protettivo che produttivo, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal completamento dei lavori di impianto.

Art. 7.

Disciplina fiscale delle tabelle

1. Le tabelle di cui all'art. 4 sono soggette alla legislazione fiscale vigente.

Art. 8.

Calendario di raccolta

1. Sul territorio della Regione Molise la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei seguenti periodi:

a) Tartufo nero pregiato (*T. Melanosporum* Vitt.) dal 15 novembre al 15 marzo;

b) Tartufo bianco (*T. magnatum* Pico) dal 1° ottobre al 31 dicembre;

c) Tartufo d'estate o scorzone (*T. Aestivum* Vitt.) dal 1° maggio al 30 agosto;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo (*T. Borchii* Vitt. o *T. Albidum* Pico) dal 15 gennaio al 31 marzo;

e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*T. Brumale* Vitt.) dal 1° gennaio al 15 marzo;

f) Tartufo moscato (*T. Brumale* Var. *Moscatum* De Ferry) dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) Tartufo uncinato (*T. Uncinatum* Chatin) dal 15 ottobre al 31 dicembre;

h) Tartufo nero liscio (*T. Macrosporum* Vitt.) dal 15 ottobre al 31 dicembre;

i) Tartufo nero ordinario (*T. Mesentericum* Vitt.) dal 15 ottobre al 31 gennaio.

2. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

3. Le amministrazioni provinciali possono variare il calendario di raccolta per aree comprensoriali, anche in considerazione delle condizioni pedo-climatiche, previo parere espresso - nelle more dell'istituzione del Centro di cui all'art. 4, comma 11 - dalla facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise.

4. È vietata comunque ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 9.

Modalità di ricerca e di raccolta

1. La ricerca del tartufo da chiunque eseguita deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il «vanghetto» o «vanghella» di forma rettangolare di dimensioni massime di centimetri 15 per centimetri 6, con un lato inferiore atto al taglio e di forma rotondeggiante e l'altro lato inferiore rigido con l'asta. Per la raccolta del tartufo nero la forma del vanghella può essere anche a forchetta con denti cilindrici di centimetri 1 di diametro e appuntiti, con dimensioni massime sempre di centimetri 15 per 6.

3. Lo scavo della buca nel terreno è praticata solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane ed è limitata al punto in cui il cane lo ha iniziato.

4. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno regolarmente livellato.

5. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del terreno ai fini della ricerca del tartufo.

6. La raccolta giornaliera complessiva, in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di mezzo chilogrammo per il «tuber magnatum pico» e di due chilogrammi per le rimanenti specie di cui all'art. 3, comma 1. Il superamento di tale limite è tollerato unicamente con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.

7. La detenzione di quantitativi di tartufo superiori a quello massimo consentito dal comma 6, ove non riscontrabile con le dichiarazioni giornaliere di cui all'art. 12 costituisce infrazione alle disposizioni di cui al comma 6.

8. Nelle tartufaie controllate o coltivate nessun limite di raccolta è posto al conduttore o ai consorziati se trattasi di terreni gestiti a tale scopo nelle forme di cui all'art. 4.

9. Nei fondi compresi nelle aree consortili, non coltivate come tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita unicamente ai singoli soci conduttori e nei limiti di peso previsti al comma 6 per ciascun socio.

10. La perdita della qualifica di conduttore determina la perdita del diritto di raccolta nelle aree tabellate allo scopo, siano esse controllate o coltivate o comunque comprese nei consorzi di cui alla presente legge.

11. La perdita della titolarità nella conduzione del fondo compreso in un consorzio determina l'automatica decadenza da socio all'atto del verificarsi del fatto stesso.

12. Gli enti pubblici membri di consorzi esercitano la raccolta di tartufi, per la quota loro spettante, per mezzo di propri dipendenti autorizzati allo scopo con atto formale.

13. Gli istituti universitari e gli enti di ricerca, ai fini didattici e scientifici possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 3. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo della raccolta, la durata e la quantità campione per la sperimentazione.

Art. 10.

Autorizzazione alla raccolta

1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alla raccolta del tartufo ed il rilascio del tesserino d'idoneità di cui all'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. Il tesserino di idoneità è rilasciato dalla provincia competente per territorio di residenza del richiedente. Sul tesserino di idoneità sono riportate le generalità e la fotografia vidimata dal raccoglitore autorizzato.

3. Il tesserino di idoneità è rilasciato agli aspiranti raccoglitori che, all'atto della presentazione della domanda, hanno compiuto il 16° anno di età ed hanno superato un esame inteso ad accertare la conoscenza delle specie e della varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, nonché delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. L'esame è sostenuto innanzi ad una commissione istituita dall'amministrazione provinciale.

4. L'aspirante raccoglitore di tartufi è sottoposto all'esame di idoneità entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova d'esame possono ripeterla non prima di quattro mesi.

5. Il tesserino d'idoneità deve essere vidimato annualmente a partire dalla data del rilascio, presso lo stesso ufficio che lo ha emesso. La vidimazione annuale del tesserino avviene previo il pagamento della tassa di concessione di cui all'art. 20 ed all'atto della vidimazione deve essere allegata la ricevuta di versamento. La mancata vidimazione del tesserino non consente al titolare del tesserino stesso la raccolta del tartufo.

6. Il tesserino ha validità di sei anni ed è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della provincia e corredata da:

a) tesserino scaduto;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, comprovante la residenza in uno dei comuni della Provincia;

c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;

d) due fotografie del richiedente, di cui una autenticata.

7. Il tesserino d'idoneità deve essere restituito entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca di cui all'art. 19.

8. I titolari di tesserino già rilasciato dalla Regione sono esentati dalla prova di esame; a domanda, possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, richiedere la sostituzione del tesserino previo pagamento della tassa di concessione. Trascorso tale termine, cessa ad ogni effetto la validità del tesserino rilasciato.

Art. 11.

Marchio di identità dei tartufi

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un marchio di identità dei tartufi raccolti nel territorio regionale.

Art. 12.

Lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere lavorati e commercializzati a norma degli articoli 7 e 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. Il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari raccolto:

a) la specie;

b) la zona e la data di raccolta;

c) il numero di esemplari raccolti;

d) il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, necessaria ai soli fini statistici, deve essere redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una copia della suddetta dichiarazione deve essere inviata alla provincia competente per territorio.

Art. 13.

Delimitazione della zona geografica di raccolta

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentite le province interessate, stabilisce la delimitazione della zona geografica di raccolta ai sensi dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le province, in relazione a quanto deliberato dalla giunta regionale, provvedono, sentiti i comuni e le comunità montane, con il concorso del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con il servizio cartografico regionale, ad identificare ed a delimitare, su cartografia in scala 1:100.000, le zone geografiche di raccolta.

3. In riferimento alle zone geografiche di raccolta la giunta regionale, sentite le province, ripartisce il territorio regionale in ambiti territoriali di raccolta sub-provinciali. Ad ogni ambito territoriale di raccolta è applicato annualmente un indice di densità di produzione del tartufo.

4. In base all'indice di densità di produzione di ciascun ambito territoriale, di cui al comma 3, le province possono, per determinati periodi, limitare o interdire la ricerca e la raccolta negli ambiti territoriali, al fine di consentire il ripristino dei fattori che permettono la riproduzione del tartufo.

5. Le province provvedono a dare comunicazione alla Regione ed a pubblicizzare limitazioni o interdizioni ai sensi del comma 4, anche mediante l'affissione di manifesti nei comuni e nelle zone interessate.

Art. 14.

Classificazione dei tartufi conservati

1. I tartufi conservati sono classificati nell'allegato B) della presente legge.

Art. 15.

Confezionamento e vendita dei tartufi conservati

1. I tartufi conservati devono essere confezionati e posti in vendita così come prescritto agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 16.

Divieti

1. È in ogni caso vietato:

- a) la ricerca e la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
- b) la ricerca e la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella), o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente prevista dalla presente legge;
- c) la raccolta, il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3;
- d) la ricerca e la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- e) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4 da parte dei raccoglitori non aventi diritto;
- f) la raccolta giornaliera, in forma libera ed individuale, di un quantitativo di tartufi superiore a quanto previsto nell'art. 9, comma 6;
- g) la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di quindici anni dal completamento dei lavori di impianto di rimboschimento;
- h) la lavorazione andante dei terreni ai fini della raccolta o ricerca dei tartufi;
- l) l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato, per ogni tre buche o frazione di tre aperte e non riempite a regola d'arte;
- m) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- n) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
- o) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, sempre che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale;
- p) la trasformazione in altre qualità di coltura delle tartufoie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi.

Art. 17.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

2. Le guardie giurate devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestano giuramento davanti al Prefetto.

3. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative.

Art. 18.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comporta la confisca del prodotto raccolto, lavorato o commercializzato. È prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500 nei casi di:

- a) ricerca o raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
- b) ricerca o raccolta senza l'autorizzazione prescritta;
- c) raccolta e commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 3 della presente legge;
- d) commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
- e) lavorazione andante del terreno, ai fini della ricerca del tartufo o trasformazione in altra qualità di coltura delle tartufoie controllate o coltivate per la cui costituzione sono stati fruiti contributi. La sanzione viene applicata per ogni decara o frazione di decara di terreno lavorato;
- f) non riempimento delle buche con la terra prima estratta per ogni tre buche o frazione di tre e per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento;
- g) la mancata compilazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12.

2. Nei casi di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da euro 1.000 a euro 3.000 con la revoca definitiva del tesserino di idoneità.

3. È prevista la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita:

- a) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma dell'art. 4, non avendone legittimazione;
- b) la ricerca o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, se non siano trascorsi 15 anni dal completamento dei lavori di impianto; nel caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.500 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva la sanzione da euro 750 a euro 2.500 con la revoca definitiva del tesserino;
- c) la ricerca e la raccolta negli ambiti territoriali ove siano interdette ai sensi del comma 5 dell'art. 13.

4. È prevista la sanzione amministrativa da euro 125 a euro 450 per chi effettua la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nell'art. 9 della presente legge. La quantità di tartufo raccolta superiore al limite giornaliero è comunque confiscata.

5. È istituita la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per chi effettua:

- a) la ricerca o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani o senza il prescritto attrezzo;
- b) la ricerca o la raccolta dei tartufi da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- c) l'apertura di buche in soprannumero rispetto al limite di cui alla lettera l) del comma 1 dell'art. 16.

6. Nel caso di recidiva per una qualsiasi delle infrazioni di cui alle lettere a), b) e c), del comma 5 si applica la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 750 nonché la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. Nel caso di ulteriore recidiva è applicata la sanzione da euro 400 a euro 1.500, con la revoca definitiva del tesserino.

7. È prevista la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per chi effettua:

- a) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte;

b) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale. Nel caso di recidiva delle violazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 750 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.500.

8. È applicata la sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 12,50 a tabella, per infrazione alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'art. 4. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in diversa misura, si applica la sanzione maggiore.

9. Le sanzioni amministrative, sono annotate sui tesserini, in appositi spazi, direttamente dal personale incaricato della vigilanza.

10. Per coloro che esercitano la ricerca o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali (art. 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10).

11. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta, oltre le sanzioni amministrative e pecuniarie previste, la confisca del prodotto.

12. In caso di confisca, il prodotto sequestrato è venduto a trattativa privata a cura delle amministrazioni provinciali competenti per territorio; l'importo ricavato dalla vendita è versato alla Tesoreria regionale. Nel caso non fosse possibile esperire la trattativa privata il prodotto è consegnato gratuitamente ad un Istituto di beneficenza.

13. Per le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali.

14. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria della Regione. L'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è effettuata dalle competenti strutture delle amministrazioni provinciali.

Art. 19.

Adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca

1. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione alla ricerca o alla raccolta e commercio dei tartufi sono adottate con provvedimento dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente e notificate agli interessati.

Art. 20.

Tassa di concessione regionale annuale

1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di euro 100. La tassa di concessione per i disoccupati di lunga durata è pari a euro 50.

2. Il versamento della predetta tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise.

3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del penultimo comma dell'art. 5, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 21.

Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico terreni soggetti ad altri vincoli

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Nei terreni soggetti a vincolo connesso con l'attività venatoria la ricerca è consentita previa autorizzazione della provincia competente per territorio che, sentito il legale rappresentante dell'Ente gestore o dell'Azienda proprietaria, stabilisce le modalità di accesso al fondo.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta è consentita, secondo le modalità di cui al comma 2, con l'ausilio di un solo cane per cercatore, esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.

4. Le province promuovono con le associazioni dei tartufai territorialmente costituite e riconosciute, ove esistano, protocolli d'intesa per regolamentare l'attività di ricerca nelle aziende faunistico-venatorie, anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma 3.

5. L'accesso alle zone di cui ai commi 2 e 3 non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme introitate con il versamento della tassa di concessione annuale di cui all'art. 20, e con l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 18.

2. Le province, annualmente e prima della predisposizione del bilancio regionale, presentano un apposito programma di interventi per la definizione della spesa.

3. Le entrate e le spese di cui al comma 1 sono quantificate nel bilancio di competenza della Regione per l'esercizio finanziario 2005 e fanno riferimento alle U.P.B. n. 2 e n. 62 per le entrate ed all'U.P.B. n. 230 per le spese.

Art. 23.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 9 novembre 1989, n. 21, ad oggetto: «Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo nella Regione Molise - Disciplina attuativa della legge 16 dicembre 1985, n. 752 - Delega di funzioni amministrative alle amministrazioni provinciali di Campobasso ed Isernia, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica».

2. È abrogata la legge regionale ad oggetto: «Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi» approvata con deliberazione consiliare n. 91 del 10 aprile 2001 e promulgata il 26 giugno 2001 con il numero 16.

Art. 24.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005

Il Presidente: IORIO

05R0447

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 25.**Interventi a sostegno della posizione pensionistica degli ex lavoratori disoccupati in età matura.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione Molise promuove e favorisce l'attuazione di interventi volti a sostenere la maturazione dei diritti pensionistici di tutti i soggetti beneficiari della presente legge.

Art. 2.*Soggetti beneficiari*

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini italiani e le cittadine italiane residenti sul territorio del Molise che:

- a) hanno età superiore ai 45 anni;
- b) sono ex lavoratori privi di qualsiasi rapporto di lavoro o attività lavorativa, dipendente o autonoma;
- c) hanno maturato un periodo di contribuzione previdenziale superiore ai 25 anni, ma non hanno ancora maturato i requisiti necessari per acquisire il diritto alla pensione;
- d) fanno parte di una famiglia anagrafica la cui situazione complessiva, calcolata secondo ISEE di cui al decreto legislativo n. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni, è inferiore a 40.000 euro all'anno.

Art. 3.*Interventi*

1. La Regione Molise, a fine di sostenere la maturazione dei diritti pensionistici dei soggetti beneficiari, costituisce un apposito fondo per il versamento agli enti previdenziali dei contributi di quei soggetti che facciano richiesta di accedere ai benefici della presente legge.

2. L'importo del contributo versato dal fondo per ciascun soggetto beneficiario è pari al valore contributivo versato nell'ultimo anno di lavoro, aggiornato in base alla dinamica salariale e calcolato sulla base dell'intero anno lavorativo, e non può essere superiore al valore corrispondente ad un reddito pari a 30.000 euro annui.

Art. 4.*Procedure*

1. L'accesso al fondo di cui alla presente legge è regolato da una graduatoria che viene compilata in base ai seguenti criteri, elencati in ordine di priorità applicativa:

- a) prossimità alla pensione;
- b) situazione economica complessiva;
- c) appartenenza alle fasce deboli della popolazione.

Art. 5.*Commissione*

1. La Regione Molise costituisce un'apposita commissione a cui viene assegnato il compito di:

- a) compilare annualmente, sulla base del complesso delle richieste di accesso ai benefici della presente legge, la graduatoria di cui all'articolo precedente e verificare i requisiti necessari ad essere ammessi ai benefici della presente legge;

b) elaborare proposte di intervento al fine di agevolare il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti beneficiari della presente legge;

c) nello svolgimento delle sue attività, la commissione lavorerà anche in contatto con le associazioni di settore che a vario titolo raggruppano i soggetti di cui alla presente legge.

Art. 6.*Osservatorio regionale*

1. Al fine di attivare il costante monitoraggio del fenomeno dell'espulsione dal lavoro dei soggetti in età matura, la Regione provvede alla raccolta, aggiornamento e analisi dei dati, alle conseguenti elaborazioni statistiche e allo studio delle problematiche connesse al fenomeno in questione.

2. Compito dell'Osservatorio è anche quello di operare affinché venga data la più ampia informazione ai cittadini e cittadine molisane sulla possibilità di accedere ai benefici della presente legge.

Art. 7.*Norma finanziaria*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finanziati mediante apposito stanziamento dell'ambito della misura POR 2000/2006 A.3 (3.3) «inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro» da più di sei o di dodici mesi, con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio denominato: «interventi a sostegno della posizione pensionistica degli ex lavoratori in età matura» all'interno dell'U.P.B. 305 capitolo 39771.

Art. 8.*Pubblicazione*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005

Il Presidente: IORIO

05R0448

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 26.**Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del «Cavallo Pentro».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione Molise riconosce l'esistenza di un interesse generale alla tutela della razza del «cavallo pentro» originaria della zona del «Pantano della Fittola» in agro di Montenero Valcoccchiara, in provincia di Isernia.

2. Per «cavallo pentro» si intende il cavallo che presenta le caratteristiche fisiche e morfologiche identificate dalla ricerca del Dipartimento SAVA - Facoltà di agraria dell'Università del Molise.

3. La presente legge è finalizzata alla salvaguardia della razza del «cavallo pentro» attualmente esistente nella Regione e dei suoi discendenti da allevare nella zona d'origine o in altre zone del territorio molisano.

Art. 2.

Salvaguardia

1. La Regione Molise, considerata la valenza della biodiversità zootecnica della razza, si propone di conservarne il patrimonio genetico, culturale e ambientale, incentivandone l'impiego in tutto il territorio molisano.

2. La Regione svolge la propria attività di tutela del «cavallo pentro» favorendo le iniziative pubbliche e private tendenti:

- a) a preservare la biodiversità autoctona del «cavallo pentro»;
- b) ad approfondire e diffondere la conoscenza di tale biodiversità;
- c) all'incremento della consistenza numerica del patrimonio, tendendo almeno al raggiungimento di un numero di soggetti tale da consentire il mantenimento senza eccessivi rischi di consanguineità, secondo le indicazioni di organismi scientifici riconosciuti;
- d) alla graduale ricostituzione e recupero delle caratteristiche funzionali e morfologiche essenziali proprie di questa razza, in connessione con le funzioni produttive e con l'ambiente in cui quest'ultima è inserita o potenzialmente inseribile.

Art. 3.

Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del «cavallo pentro»

1. Presso l'assessorato regionale delle «Politiche agricole» è istituita la Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del «cavallo pentro» che opera con criteri oggettivi di valutazione, secondo metodologie trasparenti e non discriminatorie che vengono sancite nel proprio regolamento interno.

2. La consulta di cui al comma 1 è così composta:

- a) assessore alle «Politiche agricole» o un funzionario delegato;
- b) un rappresentante dell'APA (Associazione provinciale allevatori) di Campobasso designato dalla stessa associazione;
- c) due veterinari esperti del settore, designati rispettivamente dall'Ordine dei veterinari di Campobasso e di Isernia;
- d) un ricercatore del Dipartimento SAVA - Facoltà di agraria dell'Università del Molise.

3. La Consulta esprime parere su:

- a) riparto dei contributi previsti dalla presente legge;
- b) manifestazioni di cui all'art. 8 della presente legge.

4. Ai componenti della consulta è corrisposto un'indennità di presenza dell'importo previsto dalle vigenti leggi regionali in materia di compensi ai componenti collegiali.

Art. 4.

Istituzione del registro anagrafico regionale del «cavallo pentro»

1. L'associazione italiana allevatori istituisce, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, il registro anagrafico regionale del «cavallo pentro», in cui sono annotati gli animali riproduttori della razza con l'indicazione dei loro ascendenti e i nuovi nati. Ogni animale riproduttore deve essere identificato con un appropriato ed idoneo sistema di identificazione (microchips o tatuaggio labiale).

2. La tenuta del registro anagrafico è affidata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, all'APA di Campobasso.

3. Il registro anagrafico è regolato da apposito disciplinare regolante le modalità di tenuta ed organizzazione, nonché le caratteristiche fisico morfologiche caratterizzanti la razza del «cavallo pentro».

4. il disciplinare di cui al precedente comma è proposto dall'APA ed è approvato dalla giunta regionale.

Art. 5.

Riproduzione del «cavallo pentro»

1. La riproduzione del «cavallo pentro» è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'assessorato regionale alle «Politiche agricole» entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione degli atti previsti dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Interventi per la tutela del «cavallo pentro»

1. Al fine di preservare e migliorare la razza a rischio di estinzione e rilevata l'importanza di diffondere la presenza del «cavallo pentro», anche ai fini della tutela agroambientale, la Regione Molise concede contributi agli allevatori ed agli imprenditori agricoli singoli ed associati per:

- a) la nascita e il mantenimento almeno quinquennale di capi di razza pentra, anche in età riproduttiva, al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente, ai sensi del regolamento n. 445/2002. Tali aiuti, considerati come misure agroambientali, a norma del Regolamento n. 1257/1999 e del Regolamento n. 1783/2003, verranno accordati annualmente e calcolati sulla base del mancato guadagno. Gli aiuti ammonteranno ad un massimo di 500 euro per capo, salvo il calcolo del cumulo con altri regimi di aiuto;
- b) il primo acquisto di stalloni e fattrici registrati nel libro genealogico del «cavallo pentro» nei limiti del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone delle spese ritenute ammissibili dalle normative comunitarie.

Art. 7.

Interventi sulle strutture

1. Agli allevatori ed agli imprenditori agricoli singoli ed associati vengono inoltre concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% nelle altre zone rispetto ai costi ritenuti ammissibili dalla normativa comunitaria per:

- a) costruzione o ristrutturazione di ricoveri per cavalli di razza pentra;
- b) costruzione o ristrutturazione di staccionate, recinti ed abbeveratoi che agevolino il mantenimento dei cavalli di razza pentra allo stato brado;
- c) realizzazione di stazioni di monta naturale pubblica e privata, fino al limite massimo del 40% dei costi ammissibili, anche nelle zone svantaggiate;
- d) miglioramento di pascoli e prati-pascoli;
- e) acquisto attrezzature tecnologiche che migliorino le attività di censimento e dialogo telematico fra gli allevatori e le strutture di studio e ricerche;
- f) progettazione di strutture fino al 12% della spesa ammissibile. Per tutti gli aiuti deve essere effettuato il calcolo del cumulo con altri eventuali regimi di aiuto.

Art. 8.

Manifestazioni culturali

1. La Regione Molise, allo scopo di favorire la tutela del «cavallo pentro», intende contribuire alle iniziative pubbliche e private tendenti alla diffusione della conoscenza della suddetta razza equina.

2. Per tutte le iniziative intraprese da enti pubblici, associazioni di allevatori ed organizzazioni che annoverino tra le proprie finalità quella della diffusione delle tradizioni popolari e culturali legate al «cavallo pentro» e la conoscenza della sua biodiversità, la Regione riconosce, pertanto, contributi fino al 50% delle spese sostenute, ritenute ammissibili e comunque non superiori a 15.000 euro per ogni progetto, previo parere favorevole della consulta. Tra le suddette manifestazioni si annoverano:

- a) mostre e rassegne equestri;
- b) «Rodeo pentro»;
- c) corsi di addestramento equestre o a scopo terapeutico.

Art. 9.

Sanzioni

1. La Regione vigila, mediante le proprie strutture, sul corretto utilizzo dei contributi.

2. Per le violazioni degli obblighi di cui alla presente legge, la Regione dispone la revoca immediata dei finanziamenti, alla restituzione delle somme percepite con gli interessi di legge, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità e gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e negli afferenti capitoli del bilancio 2005 e successivi, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2002.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. La giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo e di rendicontazione delle spese.

Art. 12.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005

Il Presidente: IORIO

05R0449

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2005, n. 27.

Commissione di studio per il dissesto idrogeologico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 1° giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della commissione

1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una commissione speciale, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, denominata: «Commissione di studio per il dissesto idrogeologico».

2. La commissione ha il compito di:

a) censire gli studi e le ricerche sui fenomeni di dissesto idrogeologico effettuati dalle università, dagli istituti di ricerca scientifica, dalla Regione Molise, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di bonifica;

b) rendere fruibili, da parte dei soggetti istituzionali che hanno competenza in materia di programmazione e di gestione del territorio, le risultanze fondamentali degli studi acquisiti ed esaminati dalla commissione;

c) elaborare proposte legislative e regolamentari che consentano alla Regione di programmare lo sviluppo, nel rispetto delle specificità del territorio molisano e secondo le indicazioni contenute nella Convenzione europea del paesaggio, approvata nel 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

3. La commissione dura in carica sino alla fine dell'attuale legislatura.

Art. 2.

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza

1. La commissione è costituita da sette consiglieri regionali, di cui quattro indicati dai gruppi di maggioranza e tre indicati dai gruppi di opposizione.

2. La commissione elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono l'ufficio di presidenza.

3. La commissione ha facoltà di:

a) avvalersi della consulenza della struttura regionale dagli assessorati per i lavori pubblici, per la protezione civile e per l'agricoltura;

b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali operanti nel territorio;

c) indire seminari e convegni;

d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche e con l'università;

e) essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

4. Il consiglio regionale provvede a fornire alla commissione locale, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché personale di segreteria per il Presidente della commissione e dell'Ufficio di presidenza, nel numero massimo di tre unità, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo statuto regionale ed il regolamento interno del consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della commissione.

Art. 3.

Disposizioni procedurali

1. La commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

2. La commissione trasmette al Presidente del consiglio regionale le proposte di cui all'art. 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al Presidente del consiglio emendamenti, sui quali la commissione si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della commissione, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 4. <i>Norma finanziaria</i> 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in euro 50.000,00 (euro cinquanta-mila), si provvede mediante la previsione di appositi stanziamenti con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 2005. 2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'Ufficio di presidenza della commissione ha autonomia di spesa, nel limite dello statuto, con impegno di rendicontazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale. 3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.	Art. 5. <i>Entrata in vigore</i> 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005 <i>Il Presidente:</i> IORIO 05R0450
---	--

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507047/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 1 2 6 *

€ **2,00**